

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 23 DICEMBRE 2008

N. 200



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 36

“Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali”.

Pag. 22047

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 37

“Norme in materia di attività professionali turistiche”.

Pag. 22056

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 38

“Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali”.

Pag. 22062

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 39

“Contributi per sostenere l'attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi”.

Pag. 22065

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 40

“Modifica all'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 4 (Tutela dei soggetti portatori di sistemi elettronici vitali: esonero dal passaggio di varchi dotati di apparecchiature a rilevanza elettromagnetica)”.

Pag. 22067

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 41

“Integrazione alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale)”.

Pag. 22068

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 42

“Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009”.

Pag. 22069

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 43

“Regionalizzazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.

Pag. 22079

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 44

“Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani”.

Pag. 22080

REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 28

Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.

Pag. 22082

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 36

“Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali”.IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione Puglia adegua, con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, il proprio ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. 3/2001), e detta norme per garantire agli enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l'autonomia degli enti locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali.

2. L'adeguamento normativo di cui al comma 1,

ispirato al principio dell'integrazione tra le funzioni ripartite tra i diversi livelli di governo locale, prevede il ricorso, da parte della Regione e degli enti locali, all'impiego degli strumenti della programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra le politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari.

3. Le funzioni e i compiti amministrativi sono esercitati dagli enti locali ispirandosi ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione, di differenziazione, di unicità, di adeguatezza e di autonomia organizzativa e regolamentare.

4. I comuni, le province, la città metropolitana, le comunità montane e la Regione esercitano, nel rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, le funzioni amministrative con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini, secondo i principi di partecipazione, di semplificazione, di trasparenza, di economicità, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici.

5. I comuni, le province, la città metropolitana, le comunità montane e la Regione esercitano le funzioni amministrative direttamente o, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, attraverso forme di autonoma iniziativa da parte dei cittadini, singoli o associati, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato.

Art. 2
(Funzioni dei comuni)

1. La generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi è attribuita, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, ai comuni, singoli o associati, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, compiti e funzioni siano conferiti per legge alla Regione ovvero alle province in relazione agli interessi delle comunità presenti sui rispettivi territori.

Art. 3
(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le funzioni ammini-

strative inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale che, per dimensioni territoriali e capacità organizzativa, non possono essere adeguatamente svolte dai comuni, nonché le funzioni individuate da specifiche normative di settore.

2. Le province concorrono, altresì, con la Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale.

Art. 4

(Funzioni della città metropolitana)

1. Con riguardo alla sua popolazione e al suo territorio, la città metropolitana, ove istituita, esercita anche le funzioni di competenza della provincia previste dall'articolo 3.

Art. 5

(Funzioni delle comunità montane)

1. Le comunità montane esercitano le funzioni e i compiti amministrativi finalizzati alla gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio montano e semimontano.

2. In particolare e fermi restando gli altri compiti amministrativi previsti da specifiche normative di settore, le comunità montane esercitano le funzioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle comunità montane).

3. Nei territori già compresi nelle comunità montane soppresse per effetto del comma 20 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) e di ogni altra norma vigente, anche di natura finanziaria, le relative funzioni sono svolte dai comuni in forma associata, secondo le previsioni e con le modalità di cui all'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. In caso di mancata costituzione di forme associative tra i comuni già facenti parte della

comunità montana, o nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire, le stesse sono esercitate dalle province territorialmente competenti.

Art. 6

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni amministrative che, per la loro rilevanza, richiedono l'unitario esercizio oltre quelle che la legge espressamente le attribuisce.

2. In particolare la Regione, al fine di realizzare l'unitario sviluppo del sistema delle autonomie locali, esercita l'attività di coordinamento, programmazione, indirizzo e controllo per le funzioni loro conferite.

3. La Regione svolge, inoltre, le funzioni di collaborazione e concertazione con le autorità europee, nazionali e sovra-regionali per l'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali, oltre alle funzioni di alta amministrazione.

4. La Regione, nell'ambito delle materie demandate alla sua competenza legislativa, regolamentare e amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli enti locali.

5. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo, ove possibile e opportuno, la modalità dello sportello unico nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti.

6. La Regione sottoscrive con le amministrazioni interessate dai procedimenti amministrativi nelle materie di cui al comma 1 accordi finalizzati a garantire forme di collaborazione fra Regione, enti locali e amministrazioni competenti.

7. Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione indirizza la sua azione al fine di:

- a) individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge;
- b) attribuire, quando possibile, in capo a un unico soggetto la responsabilità del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione laddove richiesti per legge;
- c) realizzare un monitoraggio sull'efficacia delle riforme introdotte e delle loro applicazioni.

8. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione.

9. La Regione favorisce e incentiva la realizzazione di sportelli unificati per categorie di utenti, con particolare riferimento ai settori delle attività produttive, del commercio con l'estero, dell'attività urbanistica ed edilizia e delle prestazioni sociali.

Art. 7

(Esercizio decentrato di funzioni e compiti amministrativi)

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli enti locali esercitano la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in ordine all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni dell'ente locale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità, con particolare riferimento ai diritti civili e sociali.

2. Le disposizioni contenute in regolamenti della Regione cessano di avere efficacia nell'ordinamento degli enti locali interessati con l'entrata in vigore del regolamento locale.

3. Nell'ambito delle materie di competenza

legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli enti locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione.

4. La Regione avvia il graduale decentramento delle funzioni e dei compiti amministrativi, favorendo la partecipazione dei diversi livelli di governo, attraverso forme di consultazione, concertazione e raccordo idonee a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione.

5. La Regione predispone periodicamente appositi piani di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti agli enti locali per l'esercizio delle funzioni, nel limite finanziario di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 10, che sottopone alle valutazioni e all'approvazione, mediante protocollo di intesa, della Cabina di regia per il decentramento di cui all'articolo 8.

6. In relazione ai piani di trasferimento di cui al comma 5, la Regione, per garantire l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in ambiti territoriali omogenei, promuove e incentiva l'associazionismo tra comuni, avendo riguardo principalmente alla densità della popolazione, all'estensione del territorio e alla sua vocazione storica e culturale, all'adeguatezza funzionale, strumentale e operativa degli enti che fanno parte del medesimo ambito, all'omogeneità delle funzioni da esercitare e ai servizi da erogare ai cittadini, all'appropriatezza, economicità ed efficienza dei sistemi di gestione dei servizi.

7. Le intese raggiunte in relazione ai predetti piani di trasferimento di funzioni amministrative dalla Cabina di regia vengono formalmente eseguite attraverso l'emanazione di appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Art. 8

Relazioni Regione-enti locali (Istituzione della Cabina di regia)

1. E' istituita la Cabina di regia per il decentra-

mento quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, comuni, comunità montane, province e altri enti locali, composta dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato, che la presiede, dalle rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEN), nelle persone dei rispettivi presidenti o dei loro delegati.

2. La Cabina di regia per il decentramento ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica.

3. La Cabina di regia ha il compito di raggiungere, sul processo di decentramento amministrativo, intese di livello interistituzionale, attraverso il metodo del confronto e della concertazione.

4. Alla Cabina di regia compete, altresì, con riguardo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi:

- a) esprimere pareri obbligatori e formulare proposte, di norma in via preventiva, sulle iniziative legislative e sui provvedimenti relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali. I pareri devono essere espressi entro e non oltre venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le proposte e i pareri sono trasmessi alla Giunta, a cura della segreteria tecnica;
- b) esaminare l'andamento del processo di attuazione del titolo V della Costituzione e delle priorità che necessitano d'intervento legislativo;
- c) promuovere l'adozione di protocolli di intesa quadro, posizioni comuni e programmi di lavoro tra la Regione e gli enti locali per un migliore raccordo delle attività svolte dai medesimi enti;
- d) individuare e definire i livelli territoriali ottimali di cui all'articolo 33 del t.u. emanato con d.lgs.267/2000.

5. Le intese previste dal comma 5 dell'articolo 7 si perfezionano con l'assenso espresso dal Presi-

dente della Giunta regionale, o dal suo delegato, e dai rappresentanti del sistema delle autonomie locali.

6. Nel caso di mancato accordo, il Presidente della Cabina di regia per il decentramento sottopone all'esame della commissione consiliare competente per materia il piano di trasferimento, così come elaborato, unitamente alle diverse posizioni delle componenti del medesimo organismo e, su conforme delibera della stessa commissione consiliare, da adottarsi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, trasmette il tutto al Presidente della Giunta Regionale per il conseguente decreto attuativo, che deve essere emanato non oltre i successivi venti giorni.

Art. 9

(Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni)

1. La Regione, al fine di realizzare un coordinamento dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, adotta apposite misure per la verifica del corretto esercizio delle funzioni esercitate dagli enti locali, sulla base di indicatori definiti, secondo la procedura di cui agli articoli 7 e 8, d'intesa con il sistema delle autonomie locali.

2. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 1, si rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati, entro e non oltre sei mesi dalla data del conferimento, concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono essere attuati, che comunque non può superare il limite temporale di centoottanta giorni dalla rilevazione.

3. Nel caso di persistente mancato o inadeguato esercizio delle funzioni amministrative da parte del livello di governo investito delle stesse, nonostante l'attivazione della procedura di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, per motivi di generale interesse, urgenza e improcrastinabilità, può sospendere l'esercizio affidandolo temporaneamente, in ossequio al principio di sussidiarietà, ad altro ente territoriale.

4. La Regione promuove altresì lo scambio delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema degli enti locali, assicurando anche, tramite le proprie strutture, adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti.

Art. 10 **(Risorse)**

1. La Giunta regionale, in conformità al disposto di cui all'articolo 7, assicura al sistema delle autonomie locali, con apposite deliberazioni, le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni, la cui decorrenza è in ogni caso determinata con i decreti del Presidente della Giunta regionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:
- a) dal personale regionale mediante assegnazione funzionale o trasferimento;
 - b) dai beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni mediante trasferimento;
 - c) dalle risorse finanziarie necessarie a sostenere le funzioni trasferite, mediante utilizzo dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dei decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 59/1997) e 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 59/1997);
 - d) dalle tariffe già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge, in connessione alle funzioni trasferite.

3. In caso di mancata assegnazione di unità di personale regionale sarà prevista l'attribuzione di una quota compensativa da quantificarsi in sede di adozione dei singoli provvedimenti di decentramento.

4. Le risorse di cui ai commi precedenti perseguono l'obiettivo di uniformare, su tutto il territorio regionale, le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali secondo livelli essenziali delle prestazioni, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Art. 11 **(Risorse umane)**

1. Con decorrenza dall'esercizio delle funzioni conferite, la Regione assegna funzionalmente al sistema delle autonomie locali i dipendenti a esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere della Cabina di regia per il decentramento.

2. Le proposte organiche che la Cabina di regia licenzia, per ogni singola materia oggetto di decentramento, sono puntualmente inviate alle Organizzazioni sindacali (OO.SS.).

3. Le proposte di cui al comma 2 devono specificatamente contenere il contingente numerico soggetto a trasferimento, suddiviso per categoria di appartenenza, e gli eventuali profili professionali.

4. Ai fini della definizione della data di cui al comma 1, la Regione provvede all'individuazione degli uffici regionali preposti alle funzioni conferite, alla loro riorganizzazione con particolare riferimento a procedure, procedimenti in corso, risorse umane e archivi, previo parere della Cabina di regia per il decentramento e previa contrattazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative.

5. A seguito della definizione del contingente numerico, determinato per ciascuna delle strutture regionali preposte alle funzioni conferite, l'Amministrazione regionale provvede ad assegnare il personale agli enti, sulla base di mobilità volontaria dei dipendenti in esse operanti e in funzione di apposita graduatoria predisposta per anzianità di servizio nel settore interessato alla delega.

6. Qualora il numero delle adesioni di cui al comma 5, risulti inferiore al contingente previsto, la Regione provvede a predisporre apposito bando di mobilità volontaria aperto a tutto il personale del ruolo regionale. Le operazioni di tale bando sono concluse con apposita graduatoria che terrà conto dell'anzianità di servizio assoluta, degli eventuali servizi prestati presso settori interessati alla delega, dei titoli di studio e professionali attinenti alla materia/funzione delegata.

7. Qualora, ultimate le operazioni di cui al comma 4, il contingente numerico previsto non fosse comunque conseguito, si procede a mobilità d'ufficio tra il personale regionale operante nel territorio provinciale, nell'ambito delle funzioni trasferite.

8. Ogni fase di mobilità deve completarsi entro un termine massimo di sessanta giorni.

9. Sono salvaguardate le prerogative del personale in situazioni particolari normativamente tutelate.

10. La Regione si impegna a richiedere formalmente agli enti destinatari del personale trasferito l'utilizzazione di tale personale nel rispetto dei livelli funzionali e professionali conseguiti.

11. Dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, gli enti locali organizzano le proprie strutture e adeguano i propri organici.

12. E' data facoltà al personale di qualifica dirigenziale assegnato funzionalmente agli enti locali di optare per il trasferimento nei ruoli degli enti stessi o di richiedere l'applicazione dell'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999.

13. A seguito del processo di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, la Regione provvede ad adeguare l'organizzazione strutturale dell'ente, rideterminando i propri organici.

14. La disciplina di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso di conferimento di funzioni agli enti locali da parte degli enti strumentali e delle

Aziende di promozione turistica (APT) della Regione Puglia.

Art. 12 **(Incentivi)**

1. Ai dipendenti della Regione Puglia che, in applicazione della presente legge, facciano istanza di mobilità volontaria presso gli enti locali destinatari di trasferimento di funzioni è attribuita, al momento del loro trasferimento presso l'ente di destinazione, un'indennità di trasferimento pari a sei mensilità della retribuzione tabellare in godimento al momento dell'istanza.

2. L'indennità di trasferimento di cui al comma 1 è ridotta a quattro mensilità per i casi di mobilità d'ufficio, così come da articolo 11, comma 7.

3. Al fine di un più agevole perseguimento dell'obiettivo di assegnazione del personale della Regione Puglia agli enti locali, al personale interessato al trasferimento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22 (Trattamento di previdenza del personale regionale), è altresì corrisposto, al momento del trasferimento, la quota parte maturata ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge.

4. Ai fini della determinazione del trattamento di cui al comma 3, si considerano utili i periodi che l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) prende a base per il calcolo dell'indennità di fine servizio, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni, definiti alla data di cessazione del servizio presso la Regione Puglia.

5. Sono altresì considerati validi i servizi riconosciuti in favore degli interessati con atti formali ed esecutivi alla data del trasferimento, ai sensi degli articoli 5 e 7 della l.r. 22/1983, così come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 20 e dall'articolo 72 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1.

6. Ai dipendenti di cui ai commi 1 e 2 o ai loro eredi aventi titolo la Regione Puglia assicura, alla definitiva cessazione dal servizio, a qualunque causa, dall'ente di destinazione, l'ulteriore quota maturata a differenza tra la somma lorda effettivamente determinata e corrisposta a titolo di indennità di fine servizio dall'INPDAP e quella già erogata dalla Regione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel comma 3.

Art. 13

(Risorse strumentali)

1. I beni utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni conferite sono resi disponibili dalla Regione agli enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 4.

2. L'Amministrazione regionale conserva la titolarità dei beni immobili di proprietà e li assegna in uso agli enti locali.

3. I beni mobili sono trasferiti in proprietà agli enti locali, previa valutazione positiva dell'Amministrazione regionale.

4. Nel caso di beni mobili e immobili di proprietà di terzi in uso alla Regione gli enti locali subentrano nei contratti in corso.

5. La copertura finanziaria delle spese collegate esclusivamente ai canoni derivanti dai contratti relativi agli immobili di cui ai commi 2 e 4 è garantita dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 14.

Art. 14

(Norme finanziarie, finali e transitorie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 10 e 12 si provvede:

- a) mediante trasferimento delle somme statali assegnate ai sensi dei d.lgs. 112/1998, 143/1997, 422/1997 e 469/1997 che saranno ripartite con provvedimento della Giunta regionale, con imputazione al capitolo di nuova istituzione "Spese per il

conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali";

- b) mediante riduzione degli stanziamenti destinati alla spesa di personale, per l'erogazione delle indennità di trasferimento, con imputazione al capitolo di nuova istituzione "Spese per l'attribuzione dell'indennità di trasferimento ai dipendenti regionali in mobilità presso gli enti locali".

2. Sono fatte salve le risorse necessarie per i costi relativi al personale trasferito agli enti locali destinatari di trasferimento di funzioni.

3. La Regione, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari, secondo le modalità previste dall'articolo 7, per il trasferimento agli enti locali delle risorse finanziarie, strumentali e umane relative all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti con le leggi regionali 30 novembre 2000, n. 16 (in materia di agricoltura), n. 17 (in materia di tutela ambientale), n. 18 (in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), n. 19 (in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche) n. 20 (in materia di opere pubbliche, viabilità e trasporti) e n. 21 (in materia di salute umana e sanità veterinaria) e loro successive modificazioni e da ogni altra disciplina normativa di settore.

4. In sede di prima applicazione, gli importi minimi e massimi previsti dall'articolo 7, comma 3, della presente legge non possono essere inferiori a euro 25 né superiori a euro 10 mila.

Art. 15

(Effetti della soppressione delle comunità montane)

1. In sede di prima applicazione della presente legge e fermo rimanendo il criterio generale e ordinario di esercizio delle funzioni delle Comunità montane nei modi e nelle forme di cui all'articolo 5, la mancata costituzione nei territori già compresi nelle comunità montane soppresse dei comuni in

forma associata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina l'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Gli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 20 dell'articolo 2 della l. 244/2007 e di ogni altra norma vigente, anche di natura finanziaria, decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche, fatta eccezione per i presidenti i quali continuano la loro attività, per la sola gestione dell'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei commissari liquidatori di cui ai successivi commi.

3. Entro trenta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, un commissario per ciascuna comunità montana soppressa con il compito di provvedere alle attività di liquidazione.

4. Il commissario liquidatore esercita con propri decreti ogni potere di governo della comunità e cessa dalla carica con l'estinzione della comunità montana soppressa.

5. Il commissario liquidatore predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nel decreto di nomina, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi in attuazione delle prescrizioni di cui al comma 22 dell'articolo 2 della l. 244/2007.

6. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono introdotte norme applicative e di dettaglio per disciplinare l'attività dei commissari liquidatori nominati in attuazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché, per quello che concerne il personale, dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), fatto salvo, in quanto compatibile, il trattamento più favorevole previsto dai precedenti articoli 11 e 12, nonché dalle altre disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro in essere, prevedendo, altresì, l'applicazione al personale in questione della disci-

plina di cui all'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni.

7. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adotta il piano di cui al comma 5, dichiara l'estinzione della comunità montana soppressa e trasferisce le funzioni e i rapporti attivi e passivi alla forma associativa deliberata dai comuni già facenti parte della comunità montana. Ove non sia stata costituita alcuna forma associativa tra i comuni già facenti parte della comunità montana o non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui sopra, le stesse sono esercitate dalle province territorialmente competenti.

8. Con il decreto di cui al comma 7, il Presidente della Giunta regionale può dettare le disposizioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa tra la comunità montana estinta e la forma associativa dei comuni ovvero la provincia.

Art. 16 **(Norme di rinvio)**

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri ovvero riduzioni di entrate a carico del bilancio regionale in quanto contenente norme di principio e procedurali in materia di conferimento di funzioni e di compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali.

2. All'attuazione dei principi e delle procedure previste dalla presente legge si procede con i provvedimenti di cui agli articoli precedenti e, per quello che concerne i profili finanziari, previa adozione delle correlate e apposite disposizioni delle leggi di bilancio.

Art. 17 **(Abrogazioni)**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 30 novembre

2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

2. Sono altresì abrogate, a decorrere dalla data

di cui al comma 1, le disposizioni ordinarie e speciali incompatibili o in contrasto con i principi e le disposizioni di cui alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "*Statuto della Regione Puglia*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 dicembre 2008

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 37

“Norme in materia di attività professionali turistiche”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, riconosce e valorizza le professioni turistiche intervenendo sulla definizione delle relative attività, sulla declaratoria delle funzioni e sul sistema di accreditamento.

2. La Regione disciplina l'esercizio in Puglia delle attività professionali di cui al comma 1 al fine di migliorare la qualità dell'offerta dei servizi nell'ambito del settore, nonché a tutela del consumatore e per assicurare la piena fruizione turistica del territorio anche ai portatori di bisogni speciali.

Art. 2
**(Definizione dei profili
e declaratoria delle funzioni)**

1. La Regione Puglia definisce le attività professionali turistiche di accompagnamento sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e successive modificazioni, dal comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei

consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2002 (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico). I relativi profili e funzioni sono definiti secondo quanto di seguito indicato:

- a) è guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in visita a luoghi d'interesse culturale e paesaggistico, o comunque di rilevanza e attrattività turistica, al fine di illustrare gli aspetti storici, artistici, demo-etno-antropologici e produttivi del territorio e delle opere e manufatti ivi realizzati o conservati, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza degli interpreti turistici;
- b) è accompagnatore turistico chi, per attività professionale, accompagna sul territorio nazionale o all'estero persone singole o gruppi di persone in viaggi organizzati, curando l'attuazione dei programmi turistici all'uopo predisposti e assicurando assistenza ai partecipanti, nonché provvede a dare notizie e informazioni riguardanti elementi significativi d'interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche e degli interpreti turistici;
- c) è guida ambientale escursionistica chi, per attività professionale, al fine di illustrare i caratteri paesaggistici, ambientali, faunistici, botanici e geomorfologici del territorio, accompagna e assiste persone singole o gruppi di persone in ambiti terrestri o acquatici, naturali o antropizzati, anche con riferimento ai percorsi escursionistici di cui alla legge regionale 25 agosto 2003, n.21 (Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia), alle aree naturali pro-

tette o comunque sottoposte a tutela, alle strutture di carattere espositivo-didattico appositamente dedicate, a esclusione di percorsi che presentano difficoltà di accesso e richiedono, a tal fine, l'uso di specifiche attrezzature;

- d) è guida turistica sportiva chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in attività turistico-sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l'utilizzo di particolari tecniche, ovvero l'impiego di specifiche attrezzature, secondo quanto disposto dalla Giunta regionale.

2. La Regione riconosce, altresì, le attività professionali appresso indicate, definendone profili e funzioni nel modo seguente:

- a) è interprete turistico chi svolge attività professionale a supporto di turisti stranieri, singoli o in gruppo, assistendoli mediante servizi di traduzione orale, finalizzati a una migliore conoscenza del territorio e delle sue peculiarità, presso uffici d'informazione e in occasione di viaggi turistici o visite guidate, al di fuori delle attività e funzioni riconosciute per le guide e gli accompagnatori turistici;
- b) è operatore congressuale chi, per professione, svolge la propria opera nella organizzazione, realizzazione e gestione coordinata di iniziative a carattere convegnistico e congressuale, di conferenze e manifestazioni analoghe. L'attività svolta può altresì comprendere, ad esclusivo beneficio dei partecipanti agli eventi, servizi di prenotazione alberghiera e servizi di assistenza e trasferimento da e per le località in cui si svolgono le manifestazioni.

3. Le attività professionali, come individuate ai commi 1 e 2, sono svolte a titolo esclusivo. E' pertanto fatto divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo professionale nell'ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti. Tale divieto comprende, in particolare, attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti in favore di

soggetti imprenditoriali operanti nei settori turistico-ricettivo, dei trasporti e della ristorazione, nonché del commercio, dell'artigianato e dei servizi.

4. Nello svolgimento delle rispettive attività professionali, i soggetti di cui al presente articolo sono tenuti a promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione a fini turistici del patrimonio culturale e ambientale del territorio, sensibilizzando i fruitori al rispetto dei beni e dei luoghi visitati.

Art. 3

(Sistema di accreditamento e competenze della Regione)

1. Al fine di migliorare la qualità dei servizi in ambito turistico, assicurare trasparenza a tutela dei consumatori e favorire l'incontro tra domanda e offerta, la Regione promuove un sistema di accreditamento per l'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge mediante l'istituzione di appositi elenchi provinciali e l'accertamento dei requisiti di qualificazione professionale, ovvero del possesso di competenze e conoscenze specifiche, tecniche settoriali, linguistiche e del territorio regionale.

2. La Regione, sulla materia oggetto della presente legge, esercita l'attività di programmazione, di coordinamento e d'indirizzo generale, nonché il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali).

Art. 4

(Requisiti per l'accreditamento)

1. Per l'accreditamento degli esercenti le professioni turistiche, come definite dall'articolo 2, è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) diploma d'istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero;
- b) maggiore età;

- c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, d'ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche e integrazioni;
- d) idoneità psico-fisica all'esercizio della specifica attività professionale;
- e) godimento dei diritti civili e politici.

2. È altresì necessario il possesso di specifici titoli, come di seguito indicati:

- a) per l'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, laurea almeno triennale in discipline afferenti alle materie turistiche, ovvero umanistiche, storico-artistiche o architettoniche;
- b) per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico, laurea almeno triennale in discipline afferenti alle materie turistiche;
- c) per l'esercizio dell'attività professionale di guida ambientale escursionistica:
 - 1) laurea almeno triennale in discipline afferenti alle materie ambientali, ovvero biologiche e naturali, geologiche, agrarie o forestali;
 - 2) titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale;
- d) per l'esercizio della professione di guida turistica sportiva, titoli rilasciati da organismi riconosciuti;
- e) per l'esercizio dell'attività professionale di interprete turistico, laurea in lingue e letterature straniere o titolo equipollente;
- f) per l'esercizio dell'attività professionale di operatore congressuale, laurea almeno triennale in discipline umanistiche ovvero afferenti alle materie turistiche o economiche.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, sono richiesti i seguenti requisiti generali di qualificazione:

- a) un periodo di tirocinio operativo certificato in Puglia, di almeno tre mesi anche non continuativi, avente a oggetto attività connesse al proprio profilo professionale;
- b) conoscenze specifiche, tecniche settoriali, di carattere linguistico e connesse al territorio di riferimento, qualora le stesse non siano state oggetto di corso di studi o abilitazioni, da valutarsi secondo quanto previsto dall'articolo 6.

4. La Giunta regionale è autorizzata a individuare requisiti e titoli equipollenti a quelli previsti dal comma 2, su proposta dell'Assessore al turismo e industria alberghiera, di concerto con l'Assessore al lavoro, cooperazione e formazione professionale, sentite le organizzazioni sindacali e di rappresentanza datoriale maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. La Giunta regionale riconosce e valorizza specifici requisiti il cui possesso sia volto a soddisfare le esigenze dei portatori di bisogni speciali.

Art. 5

(Istituzione e tenuta degli elenchi)

1. Sono istituiti gli elenchi degli esercenti le professioni turistiche di cui all'articolo 2, tenuti dalle Province e suddivisi in base alle diverse figure professionali e specializzazioni previste dalla presente legge. I relativi dati sono trasmessi in via informatica alla Regione, con modalità che assicurino il costante aggiornamento degli stessi, e resi pubblici sul portale turistico regionale (www.viaggiareinpuglia.it).

2. In ordine alla tenuta degli elenchi, le Province provvedono alle attività finalizzate ad accertare il possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla presente legge, verificare e conservare la relativa documentazione e procedere agli adempimenti di cui all'articolo 6.

3. Sulla base di quanto disposto dalla Giunta regionale:

- a) gli elenchi relativi alle attività professionali di guida turistica possono prevedere l'indicazione di specifiche aree tematiche di competenza;
- b) gli elenchi relativi alle attività professionali di guida ambientale escursionistica e di guida turistica sportiva devono indicare le specifiche aree tematiche di competenza;
- c) in tutti gli elenchi deve essere annotata l'eventuale specializzazione per l'accompagnamento dei portatori di bisogni speciali.

4. Coloro che esercitano le professioni turistiche di accompagnamento e sono abilitati all'esercizio in altre Regioni o altri Paesi membri dell'Unione europea possono richiedere l'iscrizione negli elenchi, previa verifica del possesso di competenze e conoscenze specifiche, tecniche settoriali, linguistiche e del territorio regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 6

(Accertamento dei requisiti di qualificazione)

1. Per l'iscrizione agli elenchi, oltre ai requisiti di cui all'articolo 4, le Province devono verificare che ciascun richiedente possieda i requisiti di qualificazione professionale previsti ovvero abbia competenze e conoscenze specifiche, tecniche settoriali, linguistiche e del territorio regionale.
2. L'accertamento di quanto previsto al comma 1 avviene mediante appositi esami, svolti dalle Province a cadenza almeno biennale, secondo procedure uniformate.
3. Coloro che sono già iscritti ad uno degli elenchi possono iscriversi a un altro, nell'ambito di una stessa Provincia, previo accertamento dei diversi requisiti specifici richiesti, con esclusione delle materie oggetto di precedente esame.
4. Il superamento delle prove di cui al comma 2 dà diritto all'iscrizione, su semplice domanda dell'interessato, nell'elenco di una o più Province.

Art. 7

(Deroghe e norme transitorie)

1. Con riferimento ai requisiti prescritti dall'articolo 4, comma 3, lettera b), nello svolgimento degli esami per l'iscrizione a uno o più elenchi provinciali è escluso l'accertamento della conoscenza delle materie che abbiano formato oggetto del proprio corso di studi o percorso di qualificazione, con specifico riguardo ai seguenti casi:

- a) per l'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, qualora il soggetto sia in possesso di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte, in beni culturali, in archeologia o titolo equipollente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 del d.l. 7/2007 convertito dalla l. 40/2007;
- b) per l'esercizio dell'attività professionale di guida ambientale escursionistica, qualora il soggetto abbia conseguito la qualifica prevista dall'articolo 14, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ovvero sia in possesso di laurea in scienze biologiche con indirizzo bio-ecologico, di laurea in scienze ambientali, in scienze naturali o geologia;
- c) per l'esercizio dell'attività professionale di interprete turistico, qualora il soggetto sia in possesso di laurea in lingue e letterature straniere o titolo equipollente.

2. Nei casi indicati al comma 1 permane l'obbligo di accertamento delle competenze e conoscenze specifiche che non abbiano formato oggetto del proprio corso di studi o percorso di qualificazione, secondo apposite modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto disposto in merito dai precedenti articoli, è consentita l'iscrizione a uno o più degli elenchi provinciali previsti dall'articolo 5:

- a) a coloro che già esercitano la professione di guida turistica o accompagnatore turistico in Puglia e che possono dimostrare fiscalmente di aver svolto tale attività consecutivamente per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni;

- b) a coloro che possono dimostrare di avere esercitato, consecutivamente per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni, attività professionale di guida turistica o accompagnatore turistico in Puglia, per conto di fondazioni senza scopo di lucro o per conto di enti morali, limitatamente all'elenco della Provincia sul cui territorio insiste la fondazione o l'ente morale;
- c) a coloro che possono dimostrare di aver esercitato, consecutivamente per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni, attività professionale di guida ambientale escursionistica, per conto di enti parco, enti di gestione di aree naturali protette, centri o laboratori di educazione ambientale, musei naturalistici o altri enti e istituzioni scientifiche assimilabili, limitatamente all'elenco della Provincia in cui si è prevalentemente operato.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto al comma 3, riguardante l'attestazione dell'attività svolta, rilevano i seguenti elementi:

- a) contratti di lavoro con specificazione delle mansioni;
- b) fatture emesse, possesso di partita IVA, lettere d'incarico;
- c) dichiarazioni dei redditi;
- d) ricevute di pagamento d'imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi all'attività professionale turistica per la quale si richiede l'iscrizione;
- e) iscrizione negli appositi registri delle camere di commercio;
- f) atti amministrativi e ogni altro genere di documento dal quale possa desumersi l'esercizio delle attività professionali turistiche per le quali si richiede l'iscrizione.

5. Laddove non sia possibile certificare i requisiti di cui al comma 3, lettera b), risulta efficace l'attestazione del solo rapporto di lavoro subordinato.

6. L'iscrizione di cui al comma 3 si ottiene in base a specifica domanda degli aventi diritto, da presentarsi a mezzo raccomandata A/R esclusivamente a una Provincia entro e non oltre sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella domanda d'iscrizione gli interessati, oltre a certificare quanto disposto dai commi 3, 4 e 5, devono documentare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1.

7. L'acquisizione del diritto all'iscrizione decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda qualora non sia intervenuto diniego o richiesta di integrazione documentale. Entro gli stessi termini è fatto obbligo alle Province di procedere a verifiche e riscontri sulla documentazione presentata.

Art. 8

(Altre disposizioni in materia)

1. L'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 5 certifica il possesso dei requisiti di qualificazione, anche ai fini dell'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento sul territorio nazionale e all'estero.

2. Ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri), convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249, gli esercenti le professioni turistiche di accompagnamento sono ammessi gratuitamente, negli orari di apertura al pubblico, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi di proprietà dello Stato, della Regione, di enti locali o di privati esistenti sul territorio regionale, con riferimento e al fine di consentire lo svolgimento delle loro attività.

3. Per l'esercizio della professione di guida ambientale escursionistica e di guida turistica sportiva è obbligatoria la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dallo svolgimento delle previste attività.

4. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), come disciplinate dall'articolo 7 della l. 135/2001 e successive modificazioni, non sono subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla normativa regionale.

5. I soggetti comunque abilitati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), in base all'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza, operano in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione.

6. Qualora cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea intendano esercitare in Puglia le professioni turistiche previste dall'articolo 2, possono svolgere la propria attività nel rispetto del diritto comunitario e di quanto disposto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). In tal caso è data facoltà agli interessati di richiedere l'iscrizione ad uno o più elenchi provinciali di cui all'articolo 5, secondo le modalità all'uopo stabilite dalla Giunta regionale.

7. L'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 5 non esclude ogni altro adempimento e obbligo, previsto in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, connesso allo svolgimento sul territorio regionale delle attività professionali di cui alla presente legge.

8. Ai fini del miglioramento dell'offerta turistica, la Regione promuove la formazione e la qualificazione professionale dei soggetti esercenti le attività di cui alla presente legge.

Art. 9

(Adempimenti e atti successivi)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede,

con appositi atti amministrativi e d'intesa con le amministrazioni interessate, agli adempimenti previsti dai precedenti articoli.

2. Sulla materia oggetto della presente legge e nel rispetto degli indirizzi generali in essa stabiliti, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti attuativi volti a prevedere, riconoscere e regolare in modo specifico:

- a) modalità di iscrizione negli elenchi provinciali e di comunicazione al portale www.viaggiareinpuglia.it;
- b) sospensione e revoca;
- c) tirocini, titoli e corsi di formazione professionale, anche per quanto disciplinato dal regolamento previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), della l.r. 21/2003;
- d) specializzazioni e requisiti specifici in materia di accompagnamento di portatori di bisogni speciali;
- e) misure compensative disciplinanti il riconoscimento dei requisiti e dei titoli per lo svolgimento nel territorio regionale delle attività professionali di cui all'articolo 2;
- f) sanzioni amministrative;
- g) funzioni amministrative di vigilanza e controllo;
- h) oneri a carico degli interessati per gli adempimenti di cui alla presente legge;
- i) regime dei compensi professionali e relative forme di pubblicità;
- j) ambiti, criteri e modalità di svolgimento degli esami, anche in riferimento a forme di svolgimento in unica sede degli esami di più province;
- k) esonero totale o parziale;
- l) attività di cui all'articolo 5, comma 2;
- m) coperture assicurative per lo svolgimento delle attività.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 dicembre 2008

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 38

“Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Puglia, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, promuove la valorizzazione e l'utilizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo la commercializzazione e l'uso dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel proprio territorio, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adequata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione interviene per:

- a) incentivare l'impiego, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti;
- b) sostenere l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli imprenditori agricoli;
- c) favorire l'acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell'ambito del territorio regionale;
- d) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione e etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati,

attraverso idonea attività di controllo, anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

- e) favorire l'incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da parte della distribuzione.

3. All'attuazione della presente legge provvedono la regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze.

Art. 2
(Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici)

1. I servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.

2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione pubblica, l'utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione. Sono fatti salvi i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.

3. L'utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva, affidati da enti pubblici, deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti d'informazione ai destinatari dei servizi.

Art. 3
(Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli)

1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli

pugliesi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche. I comuni sono autorizzati all'istituzione di nuovi posteggi, fino al raggiungimento di tale percentuale.

2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di punti per la vendita diretta dei prodotti dell'azienda e di mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli.

Art. 4

(Promozione dei prodotti agricoli di origine regionale)

1. La regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.

2. Ai fini di cui al comma 1:

- a) alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico e operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli approvvigionamenti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, acquistano per almeno il 30 per cento, in termini di valore, prodotti agricoli di origine regionale, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività e l'uso di detti prodotti, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono stabilite con apposita delibera adottata dalla Giunta regionale;
- b) l'approvvigionamento dei prodotti di cui alla lettera a), nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto, che devono riportare l'in-

dicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati;

- c) le imprese di cui alla lettera a) sono inserite in un apposito circuito regionale, per un ritorno d'immagine, nell'ambito delle attività promozionali della Regione Puglia. La Giunta regionale, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve approvare il regolamento di utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito.

Art. 5

(Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli di origine regionale)

1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), a esclusione degli esercizi di vicinato, sono previsti appositi ed esclusivi spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali.

2. Per le strutture di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo decorre dal 1° gennaio 2009.

Art. 6

(Attività di controllo e sanzioni)

1. La regione, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione nell'ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2005 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE

n.1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi), la regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. La presente normativa non comporta oneri

finanziari a carico del bilancio autonomo della regione.

Art. 8
(Parere comunitario di compatibilità)

1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all'acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "*Statuto della Regione Puglia*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 dicembre 2008

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 39

“Contributi per sostenere l’attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1
(Destinatari dei contributi)

1. Allo scopo di favorire l’attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e da altre associazioni riconosciute che svolgono attività in favore di particolari categorie svantaggiate di cittadini, sono concessi annualmente contributi a valere sulle disponibilità assegnate con lo stanziamento annuo di bilancio.
2. Le associazioni che concorrono all’assegnazione delle predette risorse sono le seguenti:
 - a) Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro;
 - b) Associazione nazionale vittime civili di guerra;
 - c) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;
 - d) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili;
 - e) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
 - f) Unione italiana ciechi;
 - g) Associazione italiana ciechi di guerra;

- h) Associazione italiana stomizzati;
- i) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;
- j) Unione nazionale mutilati per servizio.

Art. 2
*(Documentazione,
criteri e modalità di riparto)*

1. Ai fini del riparto per l’assegnazione delle risorse disponibili tra le associazioni di cui all’articolo 1, comma 2, le stesse presentano all’Assessorato alla solidarietà, Settore sistema integrato servizi sociali, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, la seguente documentazione:

- a) richiesta di assegnazione del contributo a firma del legale rappresentante;
- b) bilancio consuntivo dell’anno precedente, approvato dagli organi statutari;
- c) relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente a quello di erogazione del contributo riportante:
 - 1) elenco delle sedi operative sul territorio regionale;
 - 2) dati statistici certificati attestanti il numero degli associati e il numero effettivo di interventi di tutela e rappresentanza svolti in favore delle categorie di cittadini rappresentate in relazione a:
 - 2.1 istruzione pratiche pensionistiche;
 - 2.2 assistenza e consulenza per disbrigo pratiche personali;
 - 2.3 interventi solidaristici in favore di cittadini in particolare condizione di bisogno (sostegno psicologico, mutuo-aiuto, inclusione sociale e lavorativa, tutela della salute);
 - 2.4 svolgimento di specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione dei diritti.

2. Il contributo è ripartito tra gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, che hanno provveduto a inviare la documentazione prevista entro il termine fissato, sulla base delle disponibilità assegnate con

lo stanziamento annuo di bilancio, secondo le seguenti percentuali:

a) Unione italiana ciechi	22%
b) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti	12%
c) Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro	14%
d) Associazione nazionale vittime civili di guerra	4%
e) Unione nazionale mutilati per servizio	14%
f) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra	6%
g) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili	15%
h) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra	4%
i) Associazione italiana stomizzati	5%
j) Associazione italiana ciechi di guerra	4%

Art. 3

(Rendicontazione)

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo, le associazioni beneficiarie presentano direttamente al Settore ragioneria della Regione Puglia la rendicontazione delle spese effettuate, corredata della relativa documentazione giustificativa di spesa, conformemente alle vigenti norme amministrativo-contabili, e di dichiarazione attestante che la stessa documentazione non è stata utilizzata per rendicontare finanziamenti provenienti da altre fonti.

2. Possono essere ammesse a discarico del contributo erogato esclusivamente le spese sostenute

per assicurare il funzionamento delle sedi nonché per erogare gli interventi e i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), in favore dei cittadini appartenenti alle categorie rappresentate.

3. La mancata rendicontazione o la presenza di giustificativi di spesa ritenuti non idonei dal competente Settore ragioneria comportano il recupero del contributo complessivamente erogato ovvero della somma non correttamente rendicontata.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2008 si fa fronte alla spesa riveniente dall'applicazione della presente legge, ammontante a euro 450 mila, mediante risorse autonome allocate sul capitolo di bilancio n. 784020 – u.p.b. 7.1.2 – che assume la seguente nuova declaratoria: “Contributi per sostenere l'attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi”.

2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2008 il termine per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 2 è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “*Statuto della Regione Puglia*”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 dicembre 2008

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 40

“Modifica all’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 4 (Tutela dei soggetti portatori di sistemi elettronici vitali: esonero dal passaggio di varchi dotati di apparecchiature a rilevanza elettromagnetica)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1
(Modifica all’articolo 1
della legge regionale 22 febbraio 2005, n.4.)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2005, n.4 (Tutela dei soggetti portatori di sistemi elettronici vitali: esonero del passaggio di varchi dotati di apparecchiature a rilevanza magnetica), le parole: “esercizi commerciali e banche” sono sostituite dalle seguenti: “tutti gli esercizi commerciali e non, pubblici e privati, in cui insistono varchi elettromagnetici”.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “*Statuto della Regione Puglia*”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 dicembre 2008

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 41

“Integrazione alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

***(Integrazione dell'articolo 11
della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17)***

1. All'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1bis Per interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 8, nonché per il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), qualora la localizzazione dell'intervento risulti in un'isola amministrativa e sia distante meno di mille metri dal confine amministrativo, il Comune confinante risulta amministrazione interessata al procedimento autorizzativo in quanto preposta alla tutela della salute e della pubblica incolumità.”.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “*Statuto della Regione Puglia*”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 dicembre 2008

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 42

“Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2009, e comunque non oltre il 30 aprile 2009, è autorizzato, ai sensi dell’articolo 66, comma 4, come modificato dall’articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno 2009 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l’anno 2008, come approvati con la legge regionale 31 dicembre 2007, n. 41 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010) e successive modificazioni.

Art. 2
(Individuazione delle
spese obbligatorie e inderogabili)

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è limitata a un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui

all’elenco allegato alla presente legge (Allegato A), per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa obbligatoria tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

2. In applicazione del comma 3 dell’articolo 66 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 2009 e per la durata dell’esercizio provvisorio, l’esecuzione delle spese non obbligatorie e derogabili.

Art. 3
(Fondi a destinazione vincolata
e quote di cofinanziamento regionale)

1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l’anno 2009, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termine dell’articolo 69 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del programma operativo regionale (POR Puglia), è autorizzata l’esecuzione delle spese relative alle quote di cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio, ivi comprese quelle iscritte tra i residui di stanziamento ed economie vincolate.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 42, comma 6 bis, come inserito dall’articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, della l.r. 28/2001 si applicano anche durante la gestione dell’esercizio provvisorio.

Art. 4
(Utilizzazione dei residui di stanziamento)

1. Ad avvenuta adozione dell’atto ricognitivo di cui all’articolo 94 della l.r. 28/2001, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 4, i competenti servizi regionali di gestione della spesa possono procedere, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, all’utilizzazione e conse-

guente impegno delle somme conservate in bilancio quali residui di stanziamento.

Art. 5

(Disposizioni di carattere tributario)

1. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia), sono confermate per l'anno 2009.

Art. 6

(Finanziamento dei referendum consultivi)

1. Al fine di garantire l'effettuazione dei referendum consultivi, fissati per il 1° marzo 2009, per l'istituzione dei comuni di Palese - S.Spirito, Carbonara - Ceglie – Loseto, indetti con decreti del Presidente della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1049 e 1050, si provvede a iscrivere sul capitolo 1740 – UPB 4.1.1 – del bilancio 2009 la somma di euro 280 mila.

Art. 7

(Norme di attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669 (Disposizioni urgenti di protezione civile), come modificato dall'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2008, n. 3704, si provvede a istituire nel bilancio 2009, nell'ambito dell'UPB 2.1.4, il capitolo di entrata 2033832 "Trasferimenti statali per gli interventi di cui all'o.p.c.m. 3704 del 17 settembre 2008" con uno stanziamento di euro 4.629.400,00 e, nell'ambito dell'UPB 08.01.01, i connessi capitoli di spesa n. 112020 "Spesa per la realizzazione di impianto idrovoro per il sollevamento delle

acque della zona pantano-Lido Azzurro di Taranto da erogare al Consorzio di Stornara e Tara, quale soggetto attuatore", con uno stanziamento di euro 2.180.400,00, e n. 112025 "Spese per ripristino della rete scolante nel comprensorio irriguo - 3° lotto – zona Lato-Lenne negli agri dei comuni di Castellaneta, Palagiano e Palagianello da erogare al Consorzio di Stornara e Tara, quale soggetto attuatore", con uno stanziamento di euro 2 milioni 449 mila.

Art. 8

(Provvedimento per il personale degli organi di direzione politica)

1. Gli effetti dell'articolo 51 (Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto agli organi politici) della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), sono prorogati fino alla data di approvazione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 (Missioni continuative e provvedimenti per il personale degli organi di direzione politica) della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18 (Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008).

Art. 9

(Cessione dei crediti)

1. La cessione dei crediti vantati da un'impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall'intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione

elettronica previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

Art. 10

(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 9 (Disposizioni di carattere tributario) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), è prorogato al 1° maggio 2009. Fino a tale data continuano ad applicarsi le aliquote vigenti.

2. Rimane ferma, per l'anno 2009, l'aliquota di euro 0,0150 prevista dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 25/2007 in caso di discariche abusive.

Art. 11

(Contributi per l'impiantistica sportiva)

1. I contributi in conto capitale per l'impiantistica sportiva, formalmente assegnati in favore di soggetti beneficiari, negli anni 2004, 2005 e 2006, ai sensi dell'articolo 8, lettera a), della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva – Abrogazione l.r. 21 luglio 1978, n. 32) e, nell'anno 2007, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti) e della deliberazione della Giunta regionale 18 settembre

2007, n. 1476 (Legge regionale 4/12/2006, n. 33 – Titolo II – Artt. 7 – 8. Linee guida sui criteri, modalità di attuazione per gli interventi sull'impiantistica sportiva e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive. Piano annuale 2007), ove la documentazione richiesta per la concessione dei benefici assegnati sia stata inoltrata oltre i termini indicati dalle relative norme suddette, non decadono al fine della concessione e liquidazione dei benefici assegnati.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 che non hanno inoltrato la documentazione richiesta per la concessione possono presentare detta documentazione, entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca del beneficio assegnato.

Art. 12

(Modifica all'articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27)

1. Dopo il comma 2 septies dell'articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1998 e modificato dall'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, è inserito il seguente:

“2 septies 1. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a titolo gratuito all'Università degli studi di Foggia, per la durata di ventinove anni, la palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiore agli studenti.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “*Statuto della Regione Puglia*” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 dicembre 2008

VENDOLA

Esercizio Provvisorio 2009

Elenco Capitoli Spese Obbligatorie ed Inderogabili

Allegato "A"

Capitolo	U.P.B.	Declaratoria Capitolo
1050	0.1.1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE. (ART. 23, COMMA1, L.R. 12/05/2004 N. 7)
1220	10.5.1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI REGIONALI, DELEGATI DAL PRESIDENTE, PER L'ESERCIZIO DEL LORO MANDATO. L.R. 7.8.1979, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
1260	1.1.1	FONDO DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE L.R.32/81.
1270	1.4.1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA G.R. L.R.18/74.
1278	10.5.1	SPESE PER AVVISI DI GARA, INFORMAZIONE AI CITTADINI, PUBBLICITA' E CONCORSI.
1280	4.5.1	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE,DEL BOLLETTINO UFFICIALE.
1300	1.3.1	SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI ARBITRATI RISARCIMENTI PENALITA' ED ACCESSORI PER L'ESERCIZIO CORRENTE. ACCONTI ED ANTICIPAZIONI.
1312	1.3.1	SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRATI RIFERITE A PRECEDENTI ESERCIZI E PER SERVIZI CONNESSI.
1345	1.1.1	IPRES - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E SPESE PER STUDI E RICERCHE. ART. 57 L.R. 1/2005.
1360	4.2.1	SPESE PER CONSULENZE E PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO L.R. 12.8.1981, N. 45.
1450	1.4.1	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PUBBLICA L.150/2000 E DPR 422/2001
1465	1.1.1	COMPENSI AI CONSIGLIERI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (LL.RR. NN. 45/1981 E 2/2000
2020	10.5.1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DI SPESE AI COMPONENTI ESTRANEI ALL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE-LLRR N.29/74 E N.27/75.N. 15/78 ART. 11. L.R.N. 68/80 L.R.N. 7/82 LEGGE 203/82 E L.R. 45/81 S.O.
3020	4.2.1	STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE. (L.R. 18/74 E SUCCESSIVE - C.C.N.L.).
3022	4.2.1	SPESE PER MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO A FAVORE DEI DIPENDENTI. S.O.
3023	4.2.1	FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL C.C.N.L.
3025	4.2.1	DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL PERSONALE DI COMPARTO A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.
3026	4.2.1	DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL PERSONALE DIRIGENTE A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.
3029	4.2.1	STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO E NON DI RUOLO (CC.CC.NN.LL.).
3030	4.2.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE REGIONALE A CUI SI APPLICA IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI GIORNALISTI (L. 150/2000 E D.L. 422/2001).
3031	4.2.1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO ENTE. S.O.
3032	10.4.2	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO ENTE - IRAP SUI COMPENSI PER COLLABORAZIONI, ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E SUI GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONECONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
3054	4.2.1	INTERESSI, RIVALUTAZIONE, SPESE LEGALI E PROCEDIMENTALI E RELATIVI ACCESSORI DI LEGGE.
3060	10.5.2	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI A CARATTERE NON CONTINUATIVE ESPLETATE IN ITALIA LL.RR. 18 E 23/74, 16/80, 22/81 E 26/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
3061	10.5.2	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI A CARATTERE CONTINUATIVO ESPLETATE IN ITALIA. L.R. 42/79 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3062	10.5.2	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ESPLETATE ALL'ESTERO. L.R. 42/79 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
3110	4.2.1	EQUO INDENNIZZO D.P.R. N. 686 DEL 3/5/57 - ART.51 L.R. 13/88 ART. 55. S.O.

Capitolo	U.P.B.	Declaratoria Capitolo
3120	4.2.1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (L.274/91, DPR 394/94 ART. 6, L.335/95 ART. 2 COMMA 12, DPR 461/01.)
3130	1.3.1	SPESE PER PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI REGIONALI.
3170	4.2.1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE (ART. 78 LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N.413). SPORTELLI TELEMATICI.
3200	4.2.1	RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFERMITA' DIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO.
3280	4.2.1	INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DI FINE SERVIZIO, DI BUONUSCITA, DI ANZIANITA' ED ALTRE ANALOGHE AL PERSONAL REGIONALE COLLOCATO A RIPOSO E/O LORO SUPERSTITI (L.R. 13/12/83 N.22) .
3300	4.2.1	RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI.(PERSONALE IN ASPETTATIVA EX LEG.N.142/90).
3319	4.2.1	RIMBORSO AD ENTI PER SPESE ANTICIPATE PER PERSONALE EX LEGGE 285/77.
3350	4.2.1	CCNL - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIRIGENTE.
3360	4.2.1	CCNL - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE APPARTENENTE ALLE CAT. A, B, C, D.
3364	4.2.1	DIFFERENZA TRA FONDO STANZIATO E FONDO SPETTANTE IN APPLICAZIONE DEL CCNL 22.2.2006 PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE.
3365	4.2.1	C.C.N.L. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE.
3368	4.2.1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIRIGENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI NATURA PRIVATISTICA
3370	4.2.1	SPESE PER CONCORSI L.R. 7/97.
3371	4.2.1	CONTRIBUTO ALL'ARAN (ART.46, COMMA 8 LETT. A D.L..VO 165/2001)
3372	4.2.1	SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI PER RECLUTAMENTO PERSONALE DI COMPARTO E DIRIGENZIALE.
3380	10.5.1	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LA RAPPRESENTANZA REGIONALE E PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA REGIONE.
3400	4.5.1	FITTO DI LOCALI.
3405	4.5.1	CONTENZIOSO FITTO LOCALI - INDENNIZZI PER DANNI DERIVANTI DALL'USO E RILASCIO DEGLI IMMOBILI - AGGIORNAMENTO CANONI PER VARIAZIONI ISTAT RELATIVI AD ANNI PREGRESSI.
3420	10.5.1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E/O CONDOTTI IN LOCAZIONE.
3430	4.4.1	INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO A NORMATIVE VIGENTI, NONCHÉ ONERI CONNESSI ALL'ACQUISIZIONE DI BENI AL PATRIMONIO REGIONALE. L.R. N..27/95
3440	10.5.1	SPESE CONDOMINIALI DI RISCALDAMENTO, PULIZIA, ACQUA, LUCE PER I LOCALI IN PROPRIETA' E IN LOCAZIONE ADIBITI A UFFICI REGIONALI.
3460	10.5.1	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI,SUPPELLETTILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI REGIONALI.
3461	10.5.1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI REGIONALI.
3470	10.5.1	SPESE PER TRASLOCHI E FACCHINAGGIO.
3480	10.5.1	ASSICURAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI CONTRO DANNI,INCENDI E FURTI.
3482	10.5.1	POLIZZA RTC DIRIGENTI AMMINISTRAZIONE REGIONALE L.R. 13/88 - ART. 43 CCNL DEL 14/09/2000.
3484	10.5.1	POLIZZA RISCHIO MISSIONI E ADEMPIMENTI DI SERVIZIO L.R.22/90
3490	10.5.1	SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, ECC.DEGLI UFFICI REGIONALI.
3500	10.5.1	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE D'UFFICIO, PER FOTOCOPIATRICI E PER L'ESECUZIONE DI LAVORO IN SERVICE.

Capitolo	U.P.B.	Declaratoria Capitolo
3520	10.5.1	SPESE VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA E FORNITURA DI MATERIALE SPECIALE, FORNITURA DI STAMPATI, CARTA BIANCA E DA LETTERA, RILEGATURA; SPESE PER LA STAMPA DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI DELLA REGIONE E DEI RELATIVI DOCUMENTI, DELLA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELL'AMM.NE REGIONALE; BOLLATURA ATTI, CARTA BOLLATA, BOLLI, PUBBL. VARIE, STAMPE, CRONACHE DELLA REGIONE PUGLIA.
3530	10.5.1	SPESE TELEFONICHE E PER CABLAGGIO E GESTIONE DI RETI DI TRASMISSIONE DATI PER LE SEDI DEGLI UFFICI REGIONALI
3540	10.5.1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
3560	10.5.1	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI E ASSOCIAZIONE, ANCHE VIA ON-LINE ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI, ALLA GAZZETTA UFFICIALE E BANCHE DATI DI RILEVANZA GIURIDICA E AMMINISTRATIVA.
3600	10.5.1	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE REGIONE E CONTRIBUTI UNIFICATI DI ISCRIZIONE A RUOLO DI CUI ALLA LEGGE 488/99.
3640	10.5.1	SPESE PER L'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, GESTIONALI E DI PROGRAMMAZIONE.
3650	10.5.1	SPESE PER ACQUISTO E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI.
3660	10.5.1	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE ADDIZIONALI, CONTRIBUTI ED ONERI DIVERSI RELATIVI AL PATRIMONIO REGIONALE NONCHE' PER LOCALI CONDOTTI IN LOCAZIONE A CURA DEL SETTORE ECONOMATO.
3665	10.5.1	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI REGIONALI.
3680	4.4.1	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE COMPRESSE SPESE DI GESTIONE E CONTENZIOSI. L.R. 27/95.
3690	4.4.2	SPESE PER LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO DELEGATE ALLE REGIONI COLLEGATO AL CAP. ENTR. N. 1018000. L.R. 17/2006.
3780	10.4.2	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, DI C/C POSTALI E RIMBORSO RELATIVE SPESE FORZOSE.
3810	10.2.1	SPESE PER COMPETENZE DOVUTE ALL'ACI PER LA GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE.
3820	10.2.1	COMPENSI ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER SPESE CONNESSE ALLA NOTIFICA DI ATTI DI ACCERTAMENTO RELATIVI ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. L.R. 32/99.
3825	10.2.1	FORNITURE RUOLI A CNC E GESTIONE ISCRIZIONI E CARTELLE. ART. 17 COMMA II D.LGS 46/1999.
3840	10.2.1	SGRAVI E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA REGIONALE.
3860	10.4.2	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ERRONEAMENTE RISCOSSI. S.O.
3880	10.4.2	COMPENSI A SOCIETA' DI REVISIONE PER ATTIVITA' DI RATING SUI BILANCI REGIONALI.
4310	15.1.2	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALLE AA.P.T. DI PUGLIA. L.R. 1/2002.
4910	11.2.1	TRASFERIMENTI AGLI E.D.I.S.U. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. L.R. 12/96
4920	8.1.5	SPESE DI PARTECIPAZIONE PER ATTIVITA' ISTITUTO INCREMENTO IPPICO. (L.R. 56/79 E L.R. 9/93).
4960	8.2.2	SPESE GESTIONE OSSERVATORIO FAUNISTICO E CENTRO RECUPERO RAPACI. L.R. N. 10/84.
112093	8.1.1	SPESA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEL CAMPO DELLA BONIFICA ART. 70 R.D. N. 350 DEL 25.5.1895.
121012	8.3.1	SPESA PER IL FINANZIAMENTO E COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE. L.R. 18/2000.
131071	6.2.1	D.L.VO N.626/94 E D.L.VO N.242/96 - ATTUAZIONE MISURE ED INTERVENTI PER LA PROTEZIONE E LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO.
131072	4.4.1	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI REGIONALI, COMPRESI ONERI PER TRANSAZIONI GIUDIZIALI E SENTENZE L.R.15/94.
131079	4.4.1	SPESE PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI REGIONALI.
191010	10.4.5	ANNUALITA' CORRENTI PER CONTRIBUTI IN C.INTERESSI IN FAVORE DI COOPERATIVE E IMPRENDITORI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO (LEGGI 984/77-752/86 E 153/75, LL.RR. 53/81, 54/81, 34/85 E 7/86).

Capitolo	U.P.B.	Declaratoria Capitolo
191014	10.4.5	CONCORSO REGIONALE PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI DAI CONSORZI DI BONIFICA. ART. 24 L.20/02
191045	10.4.5	ANNUALITA' CORRENTI PER CONTRIBUTI IN C.INTERESSI A FAVORE DI PRIVATI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE. (L.R.N.66/80 E 53/81)
191065	10.4.5	RATE CONCORSO REGIONALE SUI MUTUI EROGATI AI SENSI DELLE LL.RR.N.34/7 8, N.64/80 E N.7/86 PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE E IL RECUPERO DELLE TERRE INCOLTE.
191070	10.4.5	L.R.N.3/90 - ANNUALITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA SU MUTUI DI RIPIANAMENTOESPOSIZIONI DEBITORIE.
191076	10.4.5	L.31/91.ANNUALITA'SUCCESSIVE ALLA PRIMA PER CONCORSO INTERESSI FINANZIAMENTI DECCENNALI DI CONSOLIDAMENTO DECORRENZA 1992-1993.
191125	10.4.5	SPESE PER CONCORSO REGIONALE NEGLI INTERESSI DI AMMORTAMENTO (II ANNUALITA' E SUCCESSIVE) PER I MUTUI CONTRATTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI DI SVILUPPO DEI COMPARTI PRODUTTIVI. DELIBERAC.R. N. 773/88. LEGGE 64/86.
213010	2.1.2	SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALI PER L'ARTIGIANATO IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AI RAPPORTI CON LE CC.AA. (L.N.443/85, L.R. N. 6 DEL 25/02/05 ARTT. 4 E 12).
391010	10.4.5	ANNUALITA' PER CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI DECENNALI ASSUNTI DA OPERATORI TURISTICI PER OPERE ESEGUITE IN OCCASIONE DEI MONDIALI DEL 90. L.556/88 E L.549/95, ART.3 COMMA 1.
491010	10.4.5	L.R.3/86 URBANIZZAZIONE PRIMARIA.
491034	3.1.1	ANNUALITA IN CONTO INTERESSI PER INTERVENTI CONCESSI CON LL.RR. IN MATERIA DI E.R.P. COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 2057005. D.LVO 112/98.
491036	3.1.1	ANNUALITA' IN CONTO INTERESSI PER INTERVENTI CONCESSI CON LEGGI REGIONALI SULLA CASA - ANNO CORRENTE COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 2057005. D.LVO 112/98.
511020	6.1.1	LEGGE 64/74. ESECUZIONE D'UFFICIO DI OPERE DI DEMOLIZIONE E/O ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE DISPOSTE CON SENTENZE O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ESECUTIVI OVVERO CON DECRETI PRESIDENZIALI DEFINITIVI.
521040	6.1.1	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI COMPETENZA REGIONALE E DEI SOGGETTI PREVISTI NELL'ART. 3, COMMA 1 LETT. A L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 E ART. 147 D.P.R. 554/1999. ART. 34 L.R. 14/2004.
531045	8.3.1	LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI ARTT. 15 E 19 L.R.18/2000.
551010	13.2.1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITÀ - L.R. 18/02 ART. 25, COMMA 5.
552007	13.1.2	VIGILANZA GENERALE SULL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TPRL CON ANNESSA ORGANIZZAZIONE TECNICA-OPERATIVA - L.R. N. 19/02
552012	13.1.2	FONDO REGIONALE TRASPORTI - FRT: ESERCIZIO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI, TRANVIARI, FILOVIARI E LACUALI (L.R. N. 18/02 ART. 4 COMMA 2 LETT. A).
552016	13.1.2	FONDO REGIONALE TRASPORTI - FRT: COMPENSAZIONE DEGLI ONERI PER IL RILASCIO O GRATUITA' DI VIAGGIO SUI SERVIZI DI TPRL (L.R. N. 18/02 ART. 4 COMMA 2 LETT. E).
552018	13.1.2	FONDO REGIONALE TRASPORTI - FRT: ESERCIZIO DEI SERVIZI MARITTIMI ED AEREI (L.R. N. 18/02 ART. 4 COMMA 2 LETT. C).
552034	13.1.4	PAGAMENTO IVA 10% SUI CORRISPETTIVI ESERCIZI FERROVIARI DI COMPETENZA REGIONALE. D.P.C.M. 16.11.2000
552055	13.1.5	AGEVOLAZIONI TARIFFERIE IN FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO INTERURBANO (ART. 30, L.R. N. 18/2002)
553023	13.2.2	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE RESIDUALI DELLE CESSATE AZIENDE AFFIDATARIE DI AUTOSERVIZI INTERURBANI E DEL DISCIOLTO ERPT. L.R. 37/95 ART. 3
562011	4.5.1	SPESE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLE ISOLE TREMITI. ART. L.549/95.
592030	10.4.5	ANNUALITA' PER PAGAMENTO RATE MUTUI VENTICINQUENNALI ASSUNTI DALLE AZIENDE SPECIALI PER POTENZIAMENTO MATERIALE ROTABILE (LL.RR. 17/73, 42/74, 53/75).
592039	10.4.3	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DI ESERCIZIO NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI -QUOTA INTERESSI-(L.403/90, L.32/93 E D.L. 563/94).
592040	10.4.3	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DI ESERCIZIO NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI -QUOTA CAPITALE- (L.403/90, L.32/93 E D.L. 563/94).

Capitolo	U.P.B.	Declaratoria Capitolo
594010	10.4.3	ANNUALITA' DI CONTRIBUTI PER OO.PP. - EE.LL CON LA CASSA DD.PP. (LL.RR.37/78 E 27/85) - QUOTA CAPITALE
594011	10.4.3	ANNUALITA' DI CONTRIBUTI PER OO.PP. - EE.LL CON LA CASSA DD.PP. (LL.RR.37/78 E 27/85) - QUOTA INTERESSI
594013	10.4.3	MUTUO CASSA DD.PP. DI £.3.600.000.000. INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI NEL MESE DI OTTOBRE 1996 (LEGGE N.677/96) QUOTA CAPITALE (COLLEGATO AL CAP.ENTRATA 2058750).
594014	10.4.3	MUTUO CASSA DD.PP. DI £. 3.600.000.000. INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI NEL MESE DI OTTOBRE 1996 (LEGGE N. 677/96) QUOTA INTERESSI (COLLEGATO AL CAP.ENTRATA 2058750).
594015	10.4.5	TRASFERIMENTI AI COMUNI ANNUALITA' PER CONCORSO INTERESSI SU MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. (L.R. 27/85).
611051	14.1.2	SPESE PER IL RIPRISTINO E LA GESTIONE DELLA RETE REGIONALE PER IL RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA. DPR 203/88 E L.R.N.42/75.
712070	12.1.2	TRASFERIMENTI ALL'ARPA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI P.M.P.
741010	12.1.2	SPESE PER ELABORAZIONE DATI - LEGGE 833/78 F.S.R.
741012	12.2.1	ASSEGNAZIONE ALLE AUSL DELLE QUOTE DI SPESA PER L'ASSISTENZA A RILIEVO SANITARIO FORNITA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OSPITATE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE. (ART.4, PUNTO B, L.R. 20/95)
741016	12.3.1	SPESE PER ELABORAZIONE DATI PER CONTABILIZZAZIONE RICETTE FARMACEUTICHE E IL LORO ACQUISTO - LEGGE 833/78 F.S.R.
741090	12.1.2	TRASFERIMENTI E SPESE DI PARTE CORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 10 L.R.38/94 E ART. 5 L.R. 10/89.
742005	12.1.2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ARES. (ART. 12, L.R. N. 24/2001).
751009	12.3.1	ASSEGNAZIONI ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO STATALE DI FOGGIA PER POTENZIAMENTO ATTIVITÀ CORRELATE A MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI - ART. 11 L.R. 21/2000.
921010	11.1.1	TRASFERIMENTI ALLE A.U.S.L. E COMUNI PER FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER DIVERSAMENTE ABILI. (ART. 12, L.R. N. 1/2005).
953040	5.1.3	L.R. 19/99 NORME IN MATERIA DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO E DI SERVIZI ALL'IMPIEGO -SPESE PER IL PERSONALE- DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO
953050	5.1.3	L.R. 19/99 NORME IN MATERIA DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO E DI SERVIZI ALL'IMPIEGO -SPESE PER IL FUNZIONAMENTO-
1081005	10.3.2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA. .
1110097	10.4.2	ONERI RIVENIENTI DALLA REGOLARIZZAZIONE DELLE CARTE CONTABILI (L.R. N. 17/2005 ART. 4 - L.R. N. 28/2001 ART. 82/BIS)
1121035	10.4.3	ANNUALITA' A FAVORE DELL'ISTITUTO CENTROBANCA PER MUTUI CONCESSI ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA MURGIA NORD-OCCIDENTALE (L.R. 37/78 E L.R. 27/85).QUOTA CAPITALE
1121036	10.4.3	ANNUALITA' A FAVORE DELL'ISTITUTO CENTROBANCA PER MUTUI CONCESSI ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA MURGIA NORD-OCCIDENTALE (L.R. 37/78 E L.R. 27/85). QUOTA INTERESSI.
1121040	10.4.3	ANNUALITA' PER CONSOLIDAMENTO ESPOSIZIONE DEBITORIA GENERALE CON ISTITUTI DI CREDITO RIVENIENTE DA MUTUI - AGRARIO ED EDILIZIO, AL NETTO DELLE GIACENZA EX ART.4 BIS D.L. 12/9/93- E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, CAPITALE RESIDUO MUTUI DIRETTI ED INDIRETTI DA RICONTRATTARE NONCHE' MORATORIE CON ISTITUTI BANCARI PER MUTUI INDIRETTI ANNO 1991 E 1992.QUOTA CAPITALE.
1121041	10.4.3	ANNUALITA' PER CONSOLIDAMENTO ESPOSIZIONE DEBITORIA GENERALE CON ISTITUTI DI CREDITO RIVENIENTE DA MUTUI - AGRARIO ED EDILIZIO, AL NETTO DELLE GIACENZA EX ART.4 BIS D.L. 12/9/93- E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, CAPITALE RESIDUO MUTUI DIRETTI ED INDIRETTI DA RICONTRATTARE NONCHE' MORATORIE CON ISTITUTI BANCARI PER MUTUI INDIRETTI ANNO 1991 E 1992.QUOTA INTERESSI.

Capitolo	U.P.B.	Declaratoria Capitolo
1121050	10.4.3	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI DURATA VENTENNALE PER RICAPITALIZZAZIONE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE REGIONALI A COPERTURA DISAVANZI 2000 E RETRO - QUOTA CAPITALE - ACCANTONAMENTO DEL FONDO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO DI CUI ALL'ART. 41 L. 448/01, ART. 18 L.R. 7/02 E ART. 4 L.R. 22/02.
1121051	10.4.3	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI DURATA VENTENNALE PER RICAPITALIZZAZIONE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE REGIONALI A COPERTURA DISAVANZI 2000 E RETRO - QUOTA INTERESSI - ART. 18 L.R. 7/02 E ART. 4 L.R. 22/02.
1122020	10.4.3	ANNUALITA' MUTUO A COPERTURA PIANO DI RISANAMENTO APPROVATO CON LEGGE REG.LE 23/6/92 N 12 (D.L. 18/1/93 N 8 ART.20,LEGGE 68/93),QUOTA CAPITALE.
1122021	10.4.3	ANNUALITA' MUTUO A COPERTURA PIANO DI RISANAMENTO APPROVATO CON LEGGE REG.LE 23/6/92 N 12 (D.L. 18/1/93 N 8 ART.20,LEGGE 68/93),QUOTA INTERESSI
1122025	10.4.3	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO VENTENNALE CASSA DD.PP. DI € 200.000.000,00 PER RIPIANO DISAVANZI SANITARI ESERCIZI 2000 E PRECEDENTI, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLA GESTIONE LIQUIDATORIA 1994 E RETRO PER LA QUOTA DI DISAVANZO NON GARANTITA DALLO STATO. (LL.RR.N. 14/2001, N. 32/2001 E N. 7/2002)
1122026	10.4.3	SPESE PER ONERI DI PREAMMORTAMENTO E RIMBORSO QUOTA INTERESSI, MUTUO VENTENNALE CASSA DD.PP. DI EURO 200.000.000,00 PER RIPIANO DISAVANZI SANITARI ESER.2000 E PRECEDENTI,COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLA GESTIONE LIQUIDATORIA 1994 E RETRO PER QUOTA DI DISAVANZO NON GARANTITA DALLO STATO.(LL.RR.14/2001,32/2001 E 7/2002)
1122027	10.4.3	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO DECENNALE CASSA DD.PP. DI EURO 4.500.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELLA DELEGAZIONE REGIONALE IN ROMA (L.R. 4/2003).
1122028	10.4.3	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO DECENNALE CASSA DD.PP. DI EURO 4.500.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELLA DELEGAZIONE REGIONALE IN ROMA, COMPRESI EVENTUALI ONERI DI PREAMMORTAMENTO. (L.R. 4/2003).
1122030	10.4.3	RIMBORSO SEMESTRALE QUOTA CAPITALE PRESTITO VENTICINQUENNALE DI € 150.000.000,00 DALLA B.E.I. (BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI), DESTINATO ALLA COPERTURA DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL POR PUGLIA 2000-2006. ATTI DI EROGAZIONE E QUIETANZA.(L.R. N. 7/2002,ART. 14)
1122031	10.4.3	RIMBORSO SEMESTRALE QUOTA INTERESSI PRESTITO VENTICINQUENNALE DI € 150.000.000,00 DALLA B.E.I. (BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI), DESTINATO ALLA COPERTURA DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL POR PUGLIA 2000-2006. ATTI DI EROGAZIONE E QUIETANZA.(L.R. N. 7/2002,ART. 14).
1122040	10.4.3	MUTUI DIRETTI CONTRATTI DALL'EX ERSAP CON IL BANCO DI NAPOLI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AGRICOLE (L. 1760/1928) ART. 35 L. 980/66.QUOTA CAPITALE.
1122041	10.4.3	MUTUI DIRETTI CONTRATTI DALL'EX ERSAP CON IL BANCO DI NAPOLI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AGRICOLE (L. 1760/1928) ART. 35 L. 980/66.QUOTA INTERESSI.
1122050	10.4.3	RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON VARI ISTITUTI DI CREDITO PER CONSOLIDAMENTO DEBITORIE EX ERSAP (L.R. 14/98, ART.19 E L.R.16/99, ART. 18) QUOTA CAPITALE.
1122051	10.4.3	RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON VARI ISTITUTI DI CREDITO PER CONSOLIDAMENTO DEBITORIE EX ERSAP (L.R. 14/98, ART.19 E L.R.16/99, ART. 18) QUOTA INTERESSI EURIBOR 6 MESI + 0,650%.
1122060	10.4.3	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO VENTENNALE CASSA DD.PP. DI EURO 100.000.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELLA REGIONE PUGLIA E PER COSTRUZIONE SEDE CONSIGLIO REGIONALE (L.R. 1/2004).
1122061	10.4.3	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO VENTENNALE CASSA DD.PP. DI EURO 100.000.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELLA REGIONE PUGLIA E PER COSTRUZIONE SEDE CONSIGLIO REGIONALE, COMPRESI EVENTUALI ONERI DI PREAMMORTAMENTO. (L.R. 1/2004).

Capitolo	U.P.B.	Declaratoria Capitolo
1122070	10.4.3	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI DURATA VENTENNALE DI EURO 270.000.000,00 PER RIFINANZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEBITI REGIONALI VERSO ISTITUTI BANCARI. RICORSO DELLA REGIONE AL MERCATO DEI CAPITALI PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO PASSIVO CREDIOP PER SPESE DI INVESTIMENTO.ACCANTONAMENTO DEL FONDO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO DI CUI ALL'ART. 41 L.448/2001. (L.R. 19/03 ART.3). QUOTA CAPITALE.
1122071	10.4.3	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI DURATA VENTENNALE DI EURO 270.000.000,00 PER RIFINANZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEBITI REGIONALI VERSO ISTITUTI BANCARI. RICORSO DELLA REGIONE AL MERCATO DEI CAPITALI PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO PASSIVO CREDIOP PER SPESE DI INVESTIMENTO. ACCANTONAMENTO DEL FONDO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO DI CUI ALL'ART. 41 L.448/2001. (L.R. 19/03 ART.3). QUOTA INTERESSI.

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 43

“Regionalizzazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008).

2. L’imposta è disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e dalle altre norme statali e regionali in materia, compresi l’articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 – 2004) e l’articolo 3, comma 6, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia).

3. Fino all’emanazione del regolamento regionale conforme al regolamento tipo di cui al comma 44 dell’articolo 1 della l. 244/2007, fermo restando l’integrale finanziamento della spesa regionale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso dell’IRAP prosegue nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997, ivi compresa la facoltà di stipulare convenzione con l’Agenzia delle entrate, come previsto dal comma 4 dell’articolo 24 del d.lgs. 446/1997 e dal comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale del 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “*Statuto della Regione Puglia*”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 dicembre 2008

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 44

“Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Campo di applicazione e definizioni)

1. Le presenti norme, nel rispetto del comma 2 dell’articolo 2 e del comma 1 dell’articolo 10 dello Statuto della Regione Puglia, si applicano ai processi termici dell’industria metallurgica del solo settore relativo ai punti 2.1, 2.2 e 2.5 dell’allegato 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), sviluppati all’interno di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del medesimo d.lgs. 59/2005 che sono una fonte di emissioni di policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), quali:

- a) industria primaria del ferro e dell’acciaio;
- b) industria secondaria del ferro e dell’acciaio;
- c) industria primaria e secondaria dei metalli non ferrosi.

2. Ai fini delle presenti norme si intende per:

- a) “tutela del territorio”: la tutela degli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, comprendendo i paesaggi terrestri, le acque interne e marine i cui caratteri derivano

dall’azione di fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni;

- b) “tutela della salute e dell’ambiente”: la tutela della salubrità ambientale, individuata, nel rispetto delle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificate dall’articolo 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, come prioritaria nell’adozione di forme di tutela giuridica più restrittive ovvero di limiti più restrittivi di emissione in atmosfera di PCDD e PCDF, al fine di prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute degli esseri viventi e per il territorio;
- c) “emissione”: la diffusione diretta o indiretta nell’aria di sostanze da fonti localizzate o diffuse nell’impianto;
- d) “valore limite di emissione”: la massa, espressa in termini di parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un’emissione, che non può essere superata nell’unità di volume ovvero in uno o più intervalli di tempo;
- e) “PCDD e PCDF”: tutte le dibenzodiossine e i dibenzo-furani policlorurati di cui all’articolo 4;
- f) “tossicità equivalente” (TEQ): la tossicità equivalente, alla 2, 3, 7, 8, tetracloropara-dibenzodiossina, calcolata come illustrato all’articolo 4.

Art. 2

(Valori limite di emissione nell’atmosfera)

1. In attuazione di quanto previsto dal protocollo di Aarhus, ratificato e reso esecutivo dalla legge 6 marzo 2006, n. 125, tutti gli impianti di cui all’articolo 1 di nuova realizzazione devono adeguarsi ai valori limite ottenibili con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili. In particolare, in fase di esercizio, non devono essere superati i seguenti valori limite di emissione per i gas di scarico:

- a) Somma di PCDD e PCDF 0,4 nanogrammi TEQ su metro cubo (ng TEQ/Nm³).

2. Tutti gli impianti già esistenti e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai su citati valori limite valutati sulla base dei criteri indicati dal protocollo di Aarhus secondo il seguente calendario:

- a) a partire dal 1° aprile 2009: somma di PCDD e PCDF 2,5 ngTEQ/Nm³;
- b) a partire dal 31 dicembre 2010: somma di PCDD e PCDF 0,4 ngTEQ/Nm³.

3. I valori limite suddetti sono riferiti a un tenore di ossigeno, da determinarsi per lo specifico impianto. Tale tenore di ossigeno è fissato nel piano di campionamento di cui all'articolo 3.

Art. 3

(Vigilanza e controllo)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, i gestori di impianti di cui all'articolo 1, già esistenti e in esercizio, devono elaborare un piano per il campionamento in continuo dei gas di scarico e presentarlo all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia (ARPA Puglia) per la relativa validazione e definizione di idonea tempistica per l'adozione dello stesso. Gli oneri connessi all'esecuzione del predetto piano sono a totale carico dei soggetti gestori. Nell'ambito del piano l'ARPA Puglia provvede a effettuare verifiche a campione per valutare l'effettiva attuazione dei piani di campionamento e la relativa efficacia. Per tutti gli impianti di cui all'articolo 1 di nuova realizzazione, l'elaborazione

del piano di campionamento e la validazione dello stesso da parte dell'ARPA Puglia è adempimento essenziale ai fini del conseguimento delle autorizzazioni necessarie per l'entrata in esercizio.

2. In caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 2, valutato sulla base del protocollo di Aarhus, l'ARPA Puglia provvede a darne immediata comunicazione alla Regione Puglia – Assessorato all'ecologia, che diffida il gestore dell'impianto che abbia determinato tale superamento a rientrare, entro sessanta giorni, nei limiti previsti. Ove il gestore non adempia la diffida entro i termini assegnati, lo stesso è tenuto ad arrestare immediatamente l'esercizio dell'impianto, dandone comunicazione alla Regione Puglia, Servizi ecologia e sanità, alla provincia territorialmente competente, all'ARPA e all'azienda sanitaria locale (ASL). Le modalità di riattivazione sono definite in apposita conferenza di servizi solo a valle dell'individuazione e rimozione delle cause che hanno determinato il superamento dei valori limite.

Art. 4

(Fattori di equivalenza per le dibenzodiossine e i dibenzofurani)

1. La concentrazione TEQ va calcolata mediante i fattori di equivalenza tossica riportati al punto 4 dell'allegato 1 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “*Statuto della Regione Puglia*” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 dicembre 2008

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 28

Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 2, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la normativa comunitaria ed, in particolare, le direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

Visto il Regolamento Regionale 18 luglio 2008 n.28

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 258 del 6 novembre 2007.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2457 del 16 dicembre 2008 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Articolo 1
Finalità**

Il presente regolamento concerne la gestione delle ZPS che formano la rete Natura 2000 in Puglia in attuazione delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

Esso contiene le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione.

Le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione sono finalizzate a garantire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e l’uniformità della gestione.

Oltre che garantire la coerenza della rete, l’individuazione di tali misure ha lo scopo di assicurare il mantenimento o all’occorrenza il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché di stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

**Articolo 2
Obblighi e indicazioni**

Le misure di conservazione sono obbligatorie.

Le indicazioni per la gestione consistono in obiettivi da conseguire nell’area e/o da buone pratiche da realizzare e, comunque, costituiscono indirizzi di cui tener conto nella eventuale redazione dei piani di gestione dei siti e nelle procedure di Valutazione di Incidenza.

Le indicazioni per la gestione sono altresì pratiche da incentivare e finanziare attraverso Fondi comunitari o altre forme di finanziamento.

Articolo 2 -bis**Definizione delle misure di conservazione per le zone speciali di conservazione (ZSC)**

1. Per quanto riguarda le misure minime di conservazione per le ZSC di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997, e successive modifiche e integrazioni, si rinvia espressamente a quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 258 del 6 novembre 2007.

2. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed, in particolare, di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della direttiva CEE 92/43 (Habitat), le predette misure di conservazione vengono applicate anche ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.).

Articolo 3**Definizione delle misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS)**

1. Il presente provvedimento recante le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione per le ZPS è redatto in conformità agli obiettivi di conservazione della Direttiva 79/409/CEE e agli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre 2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000".

2. Per le ZPS ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette istituite ai sensi della legislazione vigente, le misure di salvaguardia esistenti e le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e di pianificazione vanno integrate con le disposizioni del presente provvedimento. Nel caso di conflitto di norme si applica quella a maggiore tutela.

3. Per tutte le ZPS sono fatte salve le norme del Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni;

4. In deroga al presente regolamento, qualora un piano o progetto debba comunque essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo o la sicurezza pubblica, valutata la mancanza di soluzioni alternative, l'autorità di gestione del sito ne autorizza la realizzazione con la prescrizione di ogni misura compensativa necessaria a garantire e tutelare la coerenza complessiva della rete ecologica "Natura 2000".

Articolo 4**Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS**

1. Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella Direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, sono individuate le sette tipologie ambientali di riferimento di seguito elencate:

- ambienti forestali delle montagne mediterranee;
- ambienti misti mediterranei;
- ambienti steppici;
- colonie di uccelli marini;
- zone umide;
- presenza di corridoi di migrazione;
- valichi montani ed isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

2. Ogni ZPS è assegnata ad una o più tipologie ambientali e per essa nella definizione delle misure di conservazione si applicano le misure e gli indirizzi specifici per ciascuna tipologia, oltre a quelli validi per tutte le ZPS. Nel caso in cui una ZPS risultasse assegnata a due o più tipologie ambientali, per essa vigono i criteri previsti per ciascuna delle tipologie.

3. Nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento vengono fornite la descrizione e la caratterizzazione delle sette tipologie ambientali. Nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento viene fornita l'appartenenza delle singole ZPS alle tipologie ambientali.

4. I divieti di cui all'art. 5 dal punto a) al punto k) devono essere inseriti nei calendari venatori

regionali di cui alla legge n. 157/92, art. 18, comma 4 e nei piani faunistico-venatori di cui alla legge n. 157/92, art. 10.

Articolo 5

Misure di conservazione per tutte le ZPS

1. In tutte le ZPS è fatto divieto di:

- a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate prefissate alla settimana individuate tra quelle previste dal calendario venatorio;
- c) effettuare la preapertura dell'attività venatoria con esclusione della caccia di selezione agli ungulati;
- d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
- e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia d'acqua dolce che salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
- f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni dei corvidi è inoltre vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*). Sono comunque fatte salve diverse prescrizioni dell'Autorità di Gestione della ZPS;
- g) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

- h) abbattere esemplari appartenenti alle specie combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della prima domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le attività in corso.
- j) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti;
- k) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409 e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;
- l) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione, provenienti dai depuratori urbani e industriali, con l'esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali;
- m) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- n) realizzare nuovi impianti eolici, ivi compresa un'area buffer di 200 metri. In un'area buffer di 5 km dalle ZPS e dalle IBA (Important Bird Areas) si richiede un parere di Valutazione di Incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409. È ammissibile la realizzazione di impianti eolici destinati all'autoproduzione, così come definita dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, con una potenza complessiva non superiore a 20 kilowatt, preferibilmente collocati sulle coperture di edifici o fabbricati agricoli, civili o industriali ovvero sulle aree pertinenti ad essi adiacenti. Sono fatti salvi, previa positiva valutazione d'incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico di impianti già esistenti.
- o) realizzare impianti a fune permanenti, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato

ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi, previa positiva valutazione d'incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico;

- p) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 824 del 13 giugno 2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 30 giugno 2006, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza sui singoli progetti e sui piani attuativi (Piani di bacino) e fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva a fini naturalistici;
- q) svolgere attività sportiva di fuoristrada e motocross al di fuori delle strade esistenti;
- r) eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall'autorità di gestione della ZPS;
- s) convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;
- t) effettuare il livellamento dei terreni non autorizzati dall'ente gestore della ZPS;
- u) utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;
- v) sorvolo, parapendio, volo a vela, arrampicata libera o attrezzata sulle pareti rocciose nel periodo di nidificazione dal 1 gennaio al 30 agosto. Sono fatte salve operazioni connesse alla sicurezza pubblica;
- w) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente

al termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;

- x) taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d'interesse comunitario;

2. In tutte le ZPS è fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Possibili interventi riguardano opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione mediante l'uso di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno; l'utilizzo di cavi tipo elicord aerei o l'interramento dei cavi; l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti;

3. In tutte le ZPS sono indirizzi per la gestione:

- a) informazione e sensibilizzazione della popolazione locale sulla rete Natura 2000;
- b) incentivazione e promozione della agricoltura biologica;
- c) forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
- d) ripristino di habitat naturali e seminaturali quali ad esempio siepi, filari, boschetti, zone umide, temporanee e permanenti;
- e) ricorso a pratiche agricole ecocompatibili;
- f) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.;

4. Ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del presente Regolamento, laddove si sia già provveduto al deposito del progetto, fatta salva la disciplina di cui al Regolamento regionale 4 ottobre 2006 n.16, non si applica la norma di cui al precedente comma 1 lett.n);

4 bis. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.

14 del regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16 non si applicano ai progetti che abbiano già ottenuto la determina di non assoggettabilità a VIA ovvero la positiva valutazione in sede di VIA prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo, né si applicano alle eventuali varianti migliorative ai progetti già approvati.

Articolo 6

Misure di conservazione e indirizzi gestionali per tipologie di ZPS

1. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI FORESTALI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE.

Misure di conservazione obbligatorie

- divieto di impermeabilizzare le strade ad uso forestale;
- divieto di forestazione con essenze arboree alloctone;
- divieto di attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio;
- divieto di tagliate contigue superiori a 20 ha nel corso della stessa stagione silvana; tagli superiori nella stessa stagione silvana sono consentiti solo conservando una fascia di 100 m tra le due tagliate adiacenti, fascia che può eventualmente essere utilizzata nel corso di tagliate successive;
- è fatto obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o marcescenti, fatti salvi interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;
- divieto di rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000 mq per i cedui semplici o composti;
- nella realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna selvatica;

Indirizzi per la gestione

Favorire l'avvicendamento all'alto fusto e alla disetaneità;

Attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza

di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;

Regolamentazioni connesse alle attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime, di norme su tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente;

Conservazione e creazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali.

Manutenzione, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;

Conservazione delle specie arbustive ed arboreescenti del sottobosco;

Interventi selvicolturali e gestionali utili all'aumento della biodiversità e delle nicchie ambientali (stagni, alberi habitat, cataste di legna e/o roccia, ecc.).

Nella realizzazione di piste forestali e/o viali para-fuoco evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco;

2. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI MISTI MEDITERRANEI.

Misure di conservazione obbligatorie

- divieto di impermeabilizzare le strade ad uso forestale;
- divieto di forestazione con essenze arboree alloctone;
- divieto di attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio;
- divieto di tagliate contigue superiori a 20 ha nel corso della stessa stagione silvana; tagli superiori nella stessa stagione silvana sono consentiti solo conservando una fascia di 100 m tra le due tagliate adiacenti, fascia che può eventualmente essere utilizzata nel corso di tagliate successive.
- è fatto obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari caratteristiche fenoti-

piche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o marcescenti, fatti salvi interventi fitosanitari in presenza conclamate patologie infestanti previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;

- divieto di rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000 mq per i cedui semplici o composti;
- nella realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna selvatica;

Indirizzi per la gestione

- controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
- manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- ripristino di prati e pascoli tramite la messa a riposo dei seminativi;
- pratiche pastorali tradizionali estensive;
- conservazione del sottobosco;
- Favorire l'avvicendamento all'alto fusto e alla disetaneità;
- Attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;

Regolamentazioni connesse alle attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime, di norme su tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente;

Conservazione e creazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali.

- nella realizzazione di piste forestali e/o viali para-fuoco bisogna evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco;

3. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI STEPPICI.

Misure di conservazione obbligatorie

- divieto del dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale;
- divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione;

Indirizzi per la gestione

- mantenimento e ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali
- manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- controllo della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;
- incentivazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive;
- ripristino di pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.

4. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI COLONIE DI UCCELLI MARINI.

Misure di conservazione obbligatorie

- Obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive di uccelli delle specie coinvolte e di vietare l'accesso, l'ormeggio, lo sbarco, il transito, la balneazione, le attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata a meno di 100 metri dalle colonie medesime durante i periodi di riproduzione, se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore, nei seguenti periodi. Berta maggiore 15 marzo-30 settembre, Berta minore 1 marzo-30 luglio, Gabbiano corso 15 aprile- 15 luglio;

Indirizzi per la gestione

Controllo dei predatori introdotti dall'uomo, in particolare ratti, e controllo con metodi non cruenti dei cani e gatti, previo parere dell'autorità di gestione della ZPS nel rispetto della normativa vigente in materia;

5. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI ZONE UMIDE.

Misure di conservazione obbligatorie

- divieto di prosciugamento, anche solo temporaneo, delle zone umide, o delle variazioni improvvise e consistenti del livello dell'acqua, o della riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
- divieto di bonifica delle zone umide naturali e seminaturali;
- divieto di interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna 1 marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- divieto di taglio della vegetazione interessata da garzaie nei periodi di nidificazione 1 marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- divieto di utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);

Indirizzi per la gestione

- mantenimento di depressioni temporaneamente inondate nei terreni agricoli, dei ristagni nei fossati e di fossati stessi.
- realizzazione di impianti di pioppicoltura solo su superfici agricole;
- particolare attenzione mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;
- interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

- creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
- incentivazione al mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri di larghezza;
- trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;
- realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- gestione periodica degli ambiti di canneto da realizzarsi solamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, 1 settembre – 1 febbraio, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- ripristino di steppe salate, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, saline laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- utilizzo di tecniche per il risparmio idrico e introduzione di colture a basso fabbisogno idrico e utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico sostenibili, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo.
- adozione di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- regolamentazione della realizzazione di sbarramenti idrici, degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole e/o zone affioranti;
- adozione di interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;

6. ZPS CARATTERIZZATE DA PRESENZA DI CORRIDOI DI MIGRAZIONE.

Misure di conservazione obbligatorie

- divieto di utilizzo del parapendio nei periodi com-

presi tra i mesi di Marzo e Maggio e i mesi di Agosto e Ottobre.

Indirizzi per la gestione

- conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;
- sorveglianza e monitoraggio durante il periodo di migrazione.

7. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI VALICHI MONTANI ED ISOLE RILEVANTI PER LA MIGRAZIONE DEI PASSERIFORMI E DI ALTRE SPECIE ORNITICHE.

Indirizzi per la gestione

- Incentivare la riduzione dell'inquinamento luminoso.
- Conservazione e Realizzazione di aree trofiche adatte all'alimentazione delle specie.

Articolo 7

Norme di abrogazione chiusura e rinvio

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento Regionale 4 settembre 2007, n. 22.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di cui al decreto del 17 ottobre

2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 258 del 6 novembre 2007, contenente "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", che il presente Regolamento e sue successive modifiche e integrazioni, recepisce e fa propri integralmente.

Articolo 7-bis

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, rivenienti dalle disposizioni di cui alla L.R. n. 27/1998:

- a) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è elevata da euro 250,00 a euro 1.500,00 (art.49, comma 1, lett. e - L.R. n. 27/1998);
- b) da euro 25,00 a euro 150,00 per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. (art.49, comma 1, lett. p - L.R. n. 27/1998).

2. Per tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento relative all'esercizio dell'attività venatoria (art. 5) si applicano le sanzioni di cui alla L.R. n. 27/1998."

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 22 dicembre 2008

VENDOLA

ALLEGATO 1**DESCRIZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE TIPOLOGIE AMBIENTALI
DI RIFERIMENTO PER LE ZPS.****1- SITI CARATTERIZZATI DA AMBIENTI FORESTALI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE****Specie caratteristiche:**

Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Picchio rosso mezzano (*Dendrocopus medius*), Picchio dorsobianco (*Dendrocopus leucotus*), Balia dal collare (*Ficedula albicollis*)

CARATTERISTICHE GENERALI

Questa tipologia riguarda principalmente le aree forestali del Gargano e in misura minore quelle del Appennino dauno. Si tratta per lo più di faggete e querceti. Sono invece state escluse da questa tipologia le pinete costiere, i querceti termofili e le leccete mediterranee, che si è scelto di trattare nella tipologia “ambienti misti mediterranei”. Questa scelta è fondata sul fatto che questi ambienti non ospitano di norma specie di uccelli legate in modo stretto ed univoco a specifici habitat (com'è invece il caso di alcuni picchi per i boschi del Gargano), bensì ad un mosaico ambientale composto da macchia mediterranea, pascoli, coltivi, dune costiere, ecc. Il valore conservazionistico dei siti, per quel che riguarda l'avifauna, dipende in maniera preponderante dall'età e dalla qualità ambientale dei boschi, a sua volta dipendenti dalla gestione forestale passata e presente. I boschi maturi e ben strutturati sono assai rari nella nostra regione, praticamente assenti al di fuori del Gargano. In alcuni casi si assiste anche ad una progressiva maturazione dei cedui, spesso ricondotti a fustaia da appositi interventi gestionali. La gestione dei boschi deve in questi siti tenere conto delle specifiche esigenze delle specie prioritarie, sia presenti che potenziali. Vanno evitati interventi gestionali di cui non siano state valutate attentamente le ricadute sulla fauna. In linea generale va favorito il ripristino di un variegato mosaico ambientale con alternanza di vecchie fustaie, cedui attivi e zone aperte.

FATTORI CHIAVE PER LE SPECIE**1. Disponibilità di habitat idoneo**

- 1.1. Falco pecchiaiolo: boschi planiziali e collinari, generalmente aperti, di latifoglie dai 0 ai 1000 m s.l.m., preferibilmente fustaie di Quercia e Faggio di media e vasta estensione, inframmezzati da aree aperte con presenza di Imenotteri sociali (preda principale della specie);
- 1.2. Nibbio bruno: aree forestali planiziali e collinari dai 0 ai 1000 m s.l.m., con presenza di aree aperte, pascoli e aree agricole inframmezzate da alberi, preferibilmente nei pressi di aree umide o discariche urbane a cielo aperto;
- 1.3. Nibbio reale: aree forestali planiziali e collinari dai 0 ai 1000 m s.l.m., con presenza di vaste aree aperte, pascoli e aree agricole inframmezzate da alberi, spesso in prossimità di discariche. Pratica tradizionale della pastorizia brada, soprattutto ovina;
- 1.4. Picchio rosso mezzano: aree boscate mature con abbondanza di alberi morti e vetusti;
- 1.5. Picchio dorsobianco: aree boscate mature con abbondanza di alberi morti e vetusti;
- 1.6. Balia dal collare: aree forestali mature prevalentemente a Faggio.

2 - SITI CARATTERIZZATI DA AMBIENTI MISTI MEDITERRANEI

Specie caratteristiche:

Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Capovaccaio (*Neophron percnopterus*), Biancone (*Circus gallicus*), Albanella minore (*Circus pygargus*), Pellegrino (*Falco peregrinus*), Lanario (*Falco biarmicus*), Grillaio (*Falco naumanni*), Quaglia (*Coturnix coturnix*), Occhione (*Burhinus oedicephalus*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Calandra (*Melanocorypha calandra*), Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), Allodola (*Alauda arvensis*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Cappellaccia (*Galerida cristata*), Calandro (*Anthus campestris*), Monachella (*Oenanthe hispanica*), Averla piccola (*Lanius collurio*), Averla capirossa (*Lanius senator*), Averla cenerina (*Lanius minor*), Sterpazzola di Sardegna (*Sylvia consociata*), Sterpazzolina (*Sylvia cantillans*), Zigolo capinero (*Emberiza melanocephala*).

CARATTERISTICHE GENERALI

Questa tipologia raggruppa una vastissima gamma di paesaggi, anche molto diversi tra loro. Questi ambienti sono stati raggruppati in un'unica tipologia in quanto caratterizzati per lo più da specie tipicamente mediterranee e da una serie di problematiche comuni (bracconaggio, incendi, urbanizzazione diffusa, ecc.). Tra gli habitat che si trovano in questi siti si possono annoverare pinete costiere, leccete, macchia e gariga mediterranee, coltivi di vario genere, pascoli aridi, ecc. Nella stragrande maggioranza dei casi i siti inclusi in questa tipologia sono caratterizzati da paesaggi a mosaico, composti da vari ambienti, inframmezzati gli uni agli altri, caratteristici del Gargano e dell'area delle Gravine. Nella gran parte dei casi si tratta di ambienti profondamente modellati dalle attività umane e sottoposti ad elevatissima pressione antropica. Le minacce a questi siti sono, di conseguenza, numerose e differenziate. Si può tuttavia indicare la sottrazione e frammentazione degli habitat in seguito alla crescente antropizzazione (urbanizzazione, realizzazione di infrastrutture, intensificazione agricola) come la problematica centrale di questi ambienti. Per alcune specie, come ad esempio molti rapaci, il problema principale rimane il disturbo antropico.

FATTORI CHIAVE PER LE SPECIE

1. Disponibilità di habitat idoneo

- 1.1. Mosaici di pascoli, boschi adatti alla nidificazione e coltivi con ricca entomofauna, in particolare Imenotteri sociali e Ortotteri (Falco pecchiaiolo);
- 1.2. Mosaici di pascoli con coltivi come aree di alimentazione e boschi adatti alla nidificazione (Nibbio bruno, Nibbio reale);
- 1.3. Mosaici di pascoli, macchia mediterranea bassa e gariga con abbondanza di ovini allo stato brado e con buona disponibilità di mammiferi selvatici di piccola taglia. Presenza di falesie indisturbate per la nidificazione (Capovaccaio);
- 1.4. Mosaici di pascoli, gariga con abbondanza di ofidi e boschetti o grossi alberi isolati adatti alla nidificazione (Biancone);
- 1.5. Incolti, pascoli, coltivi e macchia a bassa copertura del suolo con ricche popolazioni di micromammiferi e Passeriformi (Albanella minore);
- 1.6. Pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri. Importante inoltre la disponibilità di siti riproduttivi idonei, situati in centri storici (Grillaio);
- 1.7. Mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga (Quaglia e Occhione);
- 1.8. Pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri. Importante inoltre la disponibilità di siti riproduttivi idonei: presenza di grandi alberi isolati, manufatti abbandonati e rupi (Ghiandaia marina);
- 1.9. Ambienti rupestri con bassa pressione antropica idonei alla riproduzione in prossimità di aree idonee all'alimentazione; presenza di ambienti aperti con adeguate risorse trofiche disponibili tutto l'anno,

- ovvero abbondanza di prede di taglia medio-grande, ad es. Lepre, Ratto, Riccio, ecc. (Gufo reale);
- 1.10. Gariga e macchia bassa con ricche popolazioni di Lepidotteri (Succiapapre);
 - 1.11. Mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga (Calandra, Calandrella, Allodola, Tottavilla);
 - 1.12. Mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga con affioramento roccioso (Calandro),
 - 1.13. Mosaici di incolti e pascoli con affioramenti rocciosi (Monachella);
 - 1.14. Pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortoteri e Sauri (Averla piccola, Averla capirossa e Averla cenerina);
 - 1.15. Macchia mediterranea, gariga e coltivi inframmezzati da siepi con ricca entomofauna (Sterpazzola di Sardegna, Sterpazzolina, Occhiocotto);
 - 1.16. Coltivi e pascoli in forme tradizionali, con una bassa densità di cespugli e fasce boscate; radure nelle formazioni forestali, formazioni erbacee discontinue, alberi ed arbusti sparsi (Zigolo capinero);
 - 1.17. Ambienti rupestri indisturbati con abbondanza di prede (Lanario, Pellegrino).

3 - SITI CARATTERIZZATI DA AMBIENTI STEPPICI

Specie caratteristiche:

Grillaio (*Falco naumanni*), Albanella minore (*Circus pygargus*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Capovaccaio (*Neophron percnopterus*), Lanario (*Falco biarmicus*), Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), Occhione (*Burhinus oedipnemos*), Pernice di mare (*Glareola pratincola*), Limicoli svernanti (*Charadriiformes*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Calandra (*Melanocorypha calandra*), Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), Cappel-laccia (*Galerida cristata*), Calandro (*Anthus campestris*), Averla capirossa (*Lanius senator*), Averla cenerina (*Lanius minor*), Monachella (*Oenanthe hispanica*)

CARATTERISTICHE GENERALI

Gli ambienti “steppici” caratteristici della Murgia, Gargano, Gravine, ecc. sono costituiti da paesaggi seminaturali aridi, caratterizzati dal predominio della vegetazione erbacea. Questi ambienti, formati nei secoli in seguito all’esercizio del pascolo, primariamente ovino, rappresentano attualmente una delle tipologie ambientali più minacciate a livello regionale, nazionale ed internazionale. Si è scelto di trattare in questa tipologia in generale tutti gli ambienti aperti aridi, assimilabili per avifauna agli ambienti più propriamente steppici. Il fattore assolutamente preponderante nel determinare la sopravvivenza di tutte le specie steppiche è la persistenza dell’habitat. Le principali minacce alle specie steppiche sono dovute alla distruzione dell’habitat, in seguito all’intensificazione agricola previa frantumazione e macinatura dei substrati rocciosi, opere di imboscamento artificiale e all’urbanizzazione.

Le specie di maggiore rilevanza sono indubbiamente il Grillaio, specie globalmente minacciata e la Gallina prataiola, specie in fortissima regressione.

FATTORI CHIAVE PER LE SPECIE

1. Presenza di habitat idoneo (tutte le specie)

- 1.1. Associazioni vegetali di tipo steppico semiarido sfruttate a pascolo, per lo più ovino e stagionale (es. *Asphodelum*);
- 1.2. Pascoli coltivati (es. *Hordeum* sp);
- 1.3. Boschi degradati o Pascoli arborati con prevalenza di vegetazione erbacea;
- 1.4. Colture arboree abbandonate (soprattutto mandorleti) con soprassuoli colonizzati da ambienti steppici;
- 1.5. Monocolture cerealicole, inframmezzate da altre tipologie di vegetazione erbacea seminaturale;
- 1.6. Terreni a riposo, prati pascoli non arati da almeno due anni;

2. **Disponibilità di centri storici, edifici rurali tradizionali, ponti in pietra o ambienti rupestri adatti alla nidificazione** (Grillaio, Ghiandaia marina);
3. **Permanenza di muretti a secco, utilizzabili per la nidificazione o che forniscono rifugio alle specie preda** (Biancone, Monachella);
4. **Assenza di disturbo alle covate** (Albanella minore, Gallina prataiola, Occhione);
5. **Limitata mortalità per cause antropiche**: bracconaggio, collisione con elettrodotti e impianti eolici, mortalità su strade (tutte le specie).

4 - SITI CARATTERIZZATI DA COLONIE DI UCCELLI MARINI

Specie caratteristiche:

Berta maggiore (*Calonectris diomedea*), Berta minore (*Puffinus yelkouan*), Falco della Regina (*Falco eleonora*), Gabbiano corso (*Larus audouini*)

CARATTERISTICHE GENERALI

Questa tipologia raggruppa i siti costieri che ospitano colonie di uccelli marini. Data la particolarità di questa tipologia, l'eccezionale vulnerabilità ambientale di questi siti ed il limitato numero di fattori di minaccia e di specie coinvolte, si è scelto un livello di approfondimento superiore rispetto alle altre tipologie trattate.

Allo stato attuale, le uniche colonie di uccelli marini presenti sono localizzate su piccole isole, in particolare arcipelago delle Tremiti e isola di Santa Andrea. Verosimilmente, l'attuale selezione degli habitat di nidificazione è almeno in parte condizionata dalla necessità di fuggire il crescente disturbo antropico e l'aumentata presenza di mammiferi predatori, in molti casi introdotti ad opera dell'uomo (ratti *in primis*, ma anche gatti e cani inselvatichiti).

Tutte le specie considerate sono, ad eccezione del Gabbiano corso, caratterizzate da una spiccata fedeltà al sito di nidificazione; per quest'ultimo è invece più opportuno parlare di fedeltà ad un'area di nidificazione, che può comprendere diversi siti utilizzati in maniera alternativa negli anni.

La fedeltà al sito di nidificazione può determinare da un lato la persistenza di adulti che tentano di insediarsi in siti divenuti inadatti (es. colonie di Berte che continuano ad insediarsi nel medesimo sito nonostante la sistematica predazione di uova e pulli da parte di ratti), dall'altro la difficoltà a colonizzare in tempi brevi siti usualmente non utilizzati, resi nuovamente adatti da interventi di rimozione o contenimento dei predatori. Il falco della Regina attualmente sembra non nidificare più alle isole Tremiti.

FATTORI CHIAVE PER LE SPECIE

1. **Disponibilità di habitat adatto.** Le Berte necessitano di isole o tratti di costa ripidi e caratterizzati dalla presenza di grotte, piccole cavità e/o accumuli di grossi massi (es. frane consolidate) sotto i quali scavare il nido. Il Gabbiano corso si insedia su piccole isole, anche rocciose, con ridotta presenza di Gabbiano reale.
2. **Disponibilità di risorse alimentari accessibili in prossimità della colonia.** Anche se la situazione italiana risulta poco conosciuta sotto questo aspetto, è noto che la distribuzione delle risorse alimentari condiziona in maniera forte le popolazioni di uccelli marini e la localizzazione delle loro colonie. L'unica specie, tra quelle considerate, per la quale sono disponibili dati al riguardo è il Gabbiano corso. Per questa specie è nota l'importanza di aree con acque profonde prossime ai siti di nidificazione, nelle quali la specie si alimenta di Clupeidi spinti in superficie da tonni e cetacei.
3. **Assenza di predatori.** La presenza di mammiferi predatori di norma impedisce l'insediamento delle colonie o ne riduce enormemente il successo riproduttivo. La predazione a carico di uova o pulli da parte del Ratto è in grado di azzerare la produttività delle colonie di Berte. Il protrarsi di condizioni sfavorevoli

all'involto di pulli determina di solito l'abbandono del sito di nidificazione nel breve o medio periodo. La predazione da parte di cani e gatti sembra avere un effetto più ridotto su queste specie, interessando in particolare i nidi meno profondi (la specie più soggetta a rischio per la propensione a nidificare anche in cavità esposte è la Berta maggiore). I ratti non rappresentano un fattore di disturbo per il Gabbiano corso, mentre la presenza di cani o gatti domestici o inselvaticiti può costituire un serio pericolo, sia per la predazione diretta di uova e pulli che per il disturbo arrecato alle colonie. Anche la competizione con il Gabbiano reale mediterraneo rappresenta un fattore di rischio per il gabbiano Corso sull'isola di sant'Andrea.

4. **Assenza di disturbo ai siti di nidificazione.** Tra le specie considerate, le Berte sembrano in grado di tollerare una certa presenza antropica e quella di mammiferi non predatori durante il periodo di nidificazione, purché la stessa non interessi l'interno delle cavità di riproduzione. Sono invece documentati casi di abbandono o mancato insediamento di colonie di Gabbiano corso in seguito al disturbo arrecato dall'uomo o da grossi mammiferi (es. mufloni, cinghiali, bestiame domestico allo stato brado). Un'elevata densità di Gabbiano reale può avere un impatto negativo sul Gabbiano corso, per l'occupazione dei siti più adatti alla nidificazione e per l'innescarsi di interazioni di tipo competitivo (cleptoparassitismo) o, in misura minore, predatorio nei confronti di uova o pulli.

5 - SITI CARATTERIZZATE DA PRESENZA DI ZONE UMIDE E COSTE

Specie caratteristiche:

Strolaghe (*Gavia spp.*), Svassi (*Podiceps spp.*), Marangone minore (*Phalacrocorax pygmaeus*), Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), Ardeidi (*Ardeidae*), Spatola (*Platalea leucorodia*), Mignattaio (*Plegadis falcinellus*), Anatidi (*Anatidae*), Falco di palude (*Circus aeruginosus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Rallidi (*Rallidae*), Pernice di mare (*Glareola pratincola*), Limicoli (*Charadriiformes*), Laridi (*Laridae*), Sternidi (*Sternidae*), Forapaglie castagnolo (*Acrocephalus melanopogon*)

CARATTERISTICHE GENERALI

In questa categoria sono raggruppate tutte le zone umide, sia salmastre che di acqua dolce lentiche e lotiche. Si tratta di una categoria estremamente ampia che include ambienti anche molto diversi come ad esempio saline (Margherita di Savoia), lagune (Lesina e Varano), valli da pesca, laghi, invasi artificiali, tratti terminali dei fiumi (Candelaro, Cervaro, Carapelle), coste.

Nella gestione di questi ambienti è importante prestare particolare attenzione ai progetti inerenti infrastrutture viarie (di qualsiasi tipo), condotti (acqua, gas, petrolio), aeroporti, porti, centrali energetiche, edifici, difesa delle sponde dall'erosione, tralicci e antenne di altezza superiore a 30 metri, linee elettriche di media ed alta tensione, centrali elettriche di trasformazione e produzione, infrastrutture portuali (inclusi i porti turistici). Va prestata attenzione all'adeguamento dei piani di gestione forestale e agricola, alla pianificazione delle attività estrattive, ai piani di prelievo idrico all'interno del sito e nella parte di bacino idrologico che alimenta la zona umida, alla pianificazione delle attività venatorie e di pesca sportiva, alla pianificazione delle attività ricreative e di fruizione turistica. Grande attenzione va fatta anche agli interventi di alterazione della morfologia costiera (ripascimento dei litorali, taglio di cordoni dunosi, difesa costiera) ed a quelli per il miglioramento della navigazione, così come alla realizzazione di discariche di RSU all'interno della ZPS e nel territorio contiguo e ai piani di bonifica e risanamento ambientale (siti inquinati, rimozione sedimenti, ecc.). Vanno infine adeguatamente pianificati i piani di controllo delle zanzare effettuati sia con prodotti chimici di sintesi, sia con metodi di lotta biologica (es. *Bacillus thuringiensis*).

Estremamente importante appare la corretta gestione dei livelli delle acque nella ZPS Saline di Margherita di Savoia, tenendo conto delle attività produttive presenti e del rilevante valore conservazionistico per la numerosa presenza di specie nidificanti.

Altrettanto importante appare la gestione delle coltivazioni comprese nei pressi o tra le varie zone umide che ad es. compongono la ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia" o che circondano il versante sud della laguna di Lesina.

FATTORI CHIAVE PER LE SPECIE

1. **Disponibilità di siti idonei per la nidificazione in aree con buona disponibilità di risorse trofiche.** Fattore importante per tutte le specie considerate e in particolare per le specie coloniali (Marangone minore, Fenicottero, Mignattaio, parte degli Ardeidi, Sternidi, Limicoli, Pernice di mare).
 - 1.1. Mignattaio, Marangone minore, Nitticora, Garzetta, Sgarza ciuffetto nidificano sia su alberi e arbusti sia in canneti in aree tranquille o comunque difficilmente raggiungibili da predatori e dall'uomo. Prioritaria appare la corretta gestione dei filari di eucalipti del Lago Salso;
 - 1.2. Airone rosso, Tarabuso e Tarabusino nidificano esclusivamente in canneti. Prioritaria appare la corretta gestione dei canneti del Lago Salso;
 - 1.3. Gli Svassi necessitano di zone umide con vegetazione acquatica galleggiante, semisommersa ed emergente su cui e con la quale costruire nidi galleggianti;
 - 1.4. Gli Anatidi necessitano di isole e sponde dolcemente digradanti con vegetazione erbacea e di vaste zone con vegetazione palustre sommersa, galleggiante ed emergente;
 - 1.5. I Rallidi necessitano di zone con canneti densi e lussureggianti e con piante acquatiche semisommerse e galleggianti;
 - 1.6. Limicoli, Laridi, Sternidi e Fenicottero necessitano di isole e zone affioranti sabbiose/fangose con vegetazione scarsa o nulla, difficilmente raggiungibili da predatori terrestri;
 - 1.7. La Pernice di mare nidifica su superfici sabbiose/fangose con vegetazione scarsa o nulla, costituite in genere da zone umide in corso di prosciugamento e da campi con coltivazioni tardive (soia, pomodori) o che hanno subito lavorazioni primaverili;
 - 1.8. Il Forapaglie castagnolo necessita di canneti estesi e diversificati alternati a chiari d'acqua libera.
2. **Disponibilità di isole e di zone affioranti sabbiose/fangose/ghiaiose con vegetazione scarsa o assente, difficilmente raggiungibili da predatori terrestri.** Fattore chiave per assicurare, oltre che ambienti idonei per la nidificazione di Fenicottero, Limicoli, Laridi e Sternidi, siti per la sosta e il riposo di Ardeidi, Anatidi, Limicoli e Sternidi durante il giorno e la notte nel corso dell'anno. Nella ZPS Saline di Margherita di Savoia il numero di isole e zone affioranti adatte alla nidificazione di Limicoli e Sternidi è fortemente correlato alla gestione del livello delle acque in salina e alla gestione degli argini artificiali. La realizzazione di isole artificiali nell'ambito di un progetto POR ha avuto notevoli risultati positivi;
3. **Competizione del Gabbiano reale per l'uso di siti idonei per la nidificazione.** Il precoce insediamento della crescente popolazione nidificante di Gabbiano reale, nella Saline di Margherita di Savoia, limita il numero di siti idonei per la nidificazione di Limicoli e Sternidi che si insediano 1-2 mesi dopo.
4. **Elevata disponibilità di invertebrati tipica delle zone umide con scarso uso di pesticidi con aree circostanti coltivate in maniera estensiva.** Fattore rilevante per Pernice di mare, Sterna zampenere e in generale per tutti i limicoli nidificanti e migratori, per alcune specie di Laridi e Sternidi. Essenziale appare la conservazione e il ripristino delle steppe salate esterne alle Saline di Margherita di Savoia e la creazione di incolti tramite la messa a riposo di seminativi.
5. **Predazione da parte di ratti, Gabbiani reali, cani e gatti vaganti, Corvidi.** Fenicottero, Limicoli, Sternidi, Laridi

6 - SITI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI BOTTLE-NECK

Specie caratteristiche:

Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*), Cicogna nera (*Ciconia nigra*), Gru (*Grus grus*), Falco pescatore (*Pandion haliaetus*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Aquila minore (*Hieraaetus pennatus*), Falco di palude (*Circus aeruginosus*), Albanella minore (*Circus pygargus*), Albanella pallida (*Circus macrourus*), Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Gheppio (*Falco tinnunculus*), Grillaio (*Falco naumanni*), Falco cuculo (*Falco vespertinus*), Capovaccaio (*Neophron percnopterus*).

CARATTERISTICHE GENERALI

Da alcuni anni, in Italia, le ricerche sul transito dei rapaci diurni, e dei grandi veleggiatori, sono in aumento. Di recente, significative informazioni raccolte sul passaggio primaverile ed autunnale dei rapaci in migrazione sono state raccolte per il Gargano e per Capo d'Otranto. Anche le Isole Tremiti sembrano rappresentare un importante punto di passaggio.

La corretta gestione di questi siti richiede una particolare attenzione ai progetti di costruzione di strade, vie di accesso ed altre infrastrutture viarie, in particolare lungo crinali, valichi e linee di costa, così come ai progetti di costruzione di elettrodotti e di edifici, tralicci, antenne, ponti ed altre strutture di altezza superiore ai 30 metri. Notevole attenzione va prestata anche ai progetti per la realizzazione di linee elettriche a media e ad alta tensione ed a quelli di costruzione di aeroporti ed eliporti (anche di piccole dimensioni) ed alla pianificazione delle attività di volo a bassa e media quota di mezzi aerei (civili e militari).

7 - SITI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI VALICHI MONTANI ED ISOLE, IMPORTANTI PER LA MIGRAZIONE DEI PASSERIFORMI E DI ALTRE SPECIE

Specie caratteristiche:

Tortora (*Streptopelia turtur*), Gruccione (*Merops apiaster*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Topino (*Riparia riparia*), Calandro (*Anthus campestris*), Codirosso (*Poenicurus phoenicurus*), Saltimpalo (*Saxicola torquata*), Monachella (*Oenanthe hispanica*), Codirossone (*Monticola saxatilis*), Pigliamosche (*Muscicapa striata*), Balia dal collare (*Ficedula albicollis*), Averla piccola (*Lanius collurio*), Averla capirossa (*Lanius senator*), Ortolano (*Emberiza hortulana*).

Altre specie: Passera scopaiola (*Prunella modularis*), Pettiroso (*Erithacus rubecula*), Usignolo (*Luscinia megarhynchos*), Stacciato (*Saxicola rubetra*), Merlo (*Turdus merula*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*), Tordela (*Turdus viscivorus*), Forapaglie (*Acrocephalus schoenobaenus*), Canapino maggiore (*Hippolais polyglotta*), Sterpazzolina (*Sylvia cantillans*), Sterpazzola (*Sylvia communis*), Beccafico (*Sylvia borin*), Capinera (*Sylvia atricapilla*), Luì verde (*Phylloscopus sibilatrix*), Regolo (*Regulus regulus*), Fiorrancino (*Regulus ignicapillus*), Balia dal collare (*Ficedula albicollis*), Balia nera (*Ficedula hypoleuca*), Fringuello (*Fringilla coelebs*), Lucherino (*Carduelis spinus*)

CARATTERISTICHE GENERALI

Da alcuni anni, in Italia, sono in aumento le ricerche sul transito primaverile dei Passeriformi migratori diurni e notturni lungo le principali isole del Mediterraneo centrale, grazie alle informazioni raccolte durante il "Progetto Piccole Isole" coordinato dall'INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica) (Spina *et al.* 1993, Messineo *et al.* 2001). Importanti informazioni sulla fenologia del passaggio primaverile dei Passeriformi migratori transariani sono state raccolte all'interno del "Progetto Piccole Isole" per le isole Tremiti.

La gestione di questi siti richiede una particolare attenzione ai progetti di costruzione di grandi opere pubbliche lungo i valichi montani, le isole e la linea di costa, di infrastrutture viarie (di qualsiasi tipo), tralicci e antenne di altezza superiore a 30 metri, di linee elettriche a media e ad alta tensione, nonché di fari o altre potenti fonti di illuminazione artificiale (inclusi grossi edifici che resterebbero illuminati durante la notte). Speciale attenzione va fatta anche alla pianificazione dell'attività venatoria.

ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE DELLE ZPS PER TIPOLOGIE AMBIENTALI

	DENOMINAZIONE	CODICE	(Ha)	TIPOLOGIA AMBIENTALE
1.	Saline di Margherita di Savoia	IT9110006	4.860	• Zone Umide
2.	Palude di Frattarolo	IT9110007	279	• Zone Umide
3.	Monte Barone	IT9110010	177	• Ambienti Misti Mediterranei;
4.	Falascone	IT9110017	57	• Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee
5.	Foresta Umbra	IT9110018	436	• Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee
6.	Sfilzi	IT9110019	69	• Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee
7.	Ischitella e Carpino	IT9110036	314	• Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee
8.	Lago di Lesina	IT9110031	927	• Zone Umide
9.	Valloni e steppe pedegarganiche	IT9110008	29.817	• Ambienti Misti Mediterranei; • Ambienti Steppici
10.	Valloni di Mattinata Monte Sacro	IT9110009	6.510	• Ambienti Misti Mediterranei;
11.	Laghi di Lesina e Varano	IT9110037	11.200	• Zone Umide • Ambienti Misti Mediterranei;
12.	Paludi presso il Golfo di Manfredonia	IT9110038	7.800	• Zone Umide
13.	Promontorio del Gargano	IT9110039	70013	• Ambienti Forestali delle Montagne Mediterranee • Ambienti Misti Mediterranei; • Ambienti Steppici; • Bottle-Neck
14.	Isole Tremiti	IT9110040	360	• Isole importanti per la migrazione dei Passeriformi e di altre Specie • Colonie di Uccelli Marini
15.	Alta Murgia	IT9120007	125.880	• Ambienti Misti Mediterranei • Ambienti Steppici;
16.	Le Cesine	IT9150014	647	• Zone Umide
17.	Torre Guaceto	IT9140008	548	• Zone Umide
18.	Stagni e saline di Punta della Contessa	IT9140003	214	• Zone Umide
19.	Area delle Gravine	IT9130007	26.740	• Ambienti Misti Mediterranei; • Ambienti Steppici;
20.	Litorale di Gallipoli, Isola di Sant'Andrea	IT9150015	400	• Zone Umide • Colonie di Uccelli Marini



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**